



Comune di Forlì



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

UNITA' VERDE PUBBLICO E PRIVATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

(approvato con Deliberazione Consiliare n. 130 del 24/10/2011)

Hanno collaborato alla redazione del presente Regolamento:

Componenti dell'Amministrazione Comunale

Silvano Allegretti
Gian Luca Laghi
Roberto Mini
Luigi Monti
Carlo Poletti
Mario Ricci

Componenti della Commissione consultiva per il verde di interesse pubblico

Roberto Gasperoni
Stefano Gotti
Veris Mazzani
Maurizio Naldi
Danilo Nanni
Luciano Palotti
Giancarlo Pezzi
Giuliano Preda
Domenico Vittori



Comune di Forlì

Assessore Alberto Bellini
Qualità Ambientale Verde Energia Rifiuti
Innovazione Tecnologica

Indice generale

Capo I –Disposizioni introduttive.....	4
Art. 1 – Principi della regolazione.....	4
Art. 2 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 3 – Organizzazione dei servizi preposti alla cura e tutela del verde.....	4
Art. 4 –Vigilanza sull’applicazione del regolamento.....	5
Art. 5 – Commissione consultiva per il verde di interesse pubblico.....	5
Capo II – Disposizioni generali sul verde pubblico e privato.....	6
Art. 6 - Alberature salvaguardate.....	6
Art. 7 – Interventi non soggetti al regolamento.....	6
Art. 8 - Progettazione del verde.....	7
Art. 9 - Interventi sul verde pubblico comunale e principio della compensazione ambientale.....	8
Art. 10 - Interventi sulle aree private.....	8
Art. 11 – Abbattimento di alberature pubbliche e private.....	8
Art. 12 – Procedura per l'abbattimento e la sostituzione di alberature private.....	9
Art. 13 – Disciplina delle potature.....	10
Art. 14 –Zona di rispetto della pianta e danneggiamenti (ZRP).....	11
Art. 15 - Difesa delle piante in aree di cantiere. Prescrizioni per l’esecuzione di lavori edili, stradali, di reti tecnologiche, in aree alberate.....	11
Art. 16 - Prescrizioni tecnico - qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	12
Art. 17 - Difesa fitosanitaria.....	12
Capo III- Tutela e salvaguardia della vegetazione di pregio.....	13
Art. 18 - Individuazione degli alberi e dei vegetali di pregio.....	13
Art. 19 - Obblighi per i proprietari della “vegetazione di pregio”.....	13
Art. 20 - Salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio e disposizioni integrative per le zone a destinazione agricola.....	14
Art. 21 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico ambientale.....	15
Capo IV - Disposizioni per gli utenti dei parchi e dei giardini pubblici.....	16
Art. 22 - Comportamenti vietati e prescritti.....	16
Art. 23 - Attività sociali, culturali e ricreative all’interno dei parchi.....	17
Art. 24 - Affidamento o sponsorizzazione del verde pubblico.....	17
Capo V – Disposizioni finali.....	18
Art. 25 - Richiami al Codice civile ed al Codice della strada.....	18
Art. 26 - Ordinanze di esecuzione del regolamento e deroghe.....	18
Art. 27 – Sanzioni amministrative pecuniarie.....	19
Art. 28 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.....	19
Art. 29 – Procedimenti pendenti.....	20
ALLEGATO A - Elenco delle principali specie arboree suddivise per gruppi di utilizzo e loro classe di grandezza (art. 16).....	20
ALLEGATO B - Progettazione del verde (art. 8).....	24
ALLEGATO C - Qualità dei materiali e metodologie d’impianto nelle opere a verde (art. 16).....	28
ALLEGATO D - Danneggiamenti e protezioni (artt. 3, 14, 15 e 16).....	37
ALLEGATO E - Criteri per la valutazione dei danni al patrimonio verde (artt. 12 e 14).....	47
ALLEGATO F - Definizione ed inquadramento delle aree forestali (art. 7).....	52
ALLEGATO G - Tipologie di potatura e schemi esemplificativi (art. 13).....	54
ALLEGATO H - Alberi di pregio individuati dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 nel territorio del comune di Forlì (art. 18).....	60
ALLEGATO I - Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio (art. 18).....	63
ALLEGATO L - Disposizioni di lotta obbligatoria e consigliata (art. 11 e 13).....	65
ALLEGATO M - Carta dei giardini storici o carta di Firenze (art. 21).....	67
ALLEGATO N - Affidamento e sponsorizzazione del verde pubblico (art. 24).....	70

Capo I – Disposizioni introduttive

Art. 1 – Principi della regolazione

1. Il “paesaggio” è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. La tutela del paesaggio riguarda gli spazi naturali, rurali ed urbani col fine di salvaguardare sia i paesaggi di rilevante interesse ambientale, sia i paesaggi della vita quotidiana e degradati.
2. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, miglioramento del microclima, rifugio per la vita animale, miglioramento della biodiversità del territorio, della qualità urbana e della socialità.
3. Il sistema del verde della città, costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e territoriale. La città ne conosce il rilievo, negli aspetti ambientali, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi; e con il presente regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di “regolamento”) intende migliorare la gestione del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale gestione e per la tutela della componente vegetale dei parchi e dei giardini pubblici e privati (comprese le corti di pertinenza dei fabbricati), nonché delle alberature stradali, delle aree di pregio ambientale storico o paesaggistico (aree boschive, siepi, macchie), e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

Art. 3 – Organizzazione dei servizi preposti alla cura e tutela del verde

1. Il Comune istituisce, secondo le norme dell’ordinamento comunale, apposito ufficio (di seguito abbreviato con il termine di “servizio verde”) cui è demandata la responsabilità tecnica della gestione e della tutela del verde pubblico comunale sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del verde.
2. Gli interventi che interessano il patrimonio verde pubblico esistente o da realizzare, sono soggetti al parere preventivo dell’ufficio di cui al comma 1. Il parere verde sugli aspetti agronomici ed è di norma vincolante; il dirigente del servizio verde può concedere deroghe al suddetto parere nei limiti di cui all'art. 26.
3. Il parere di cui al comma 2 è richiesto da qualunque soggetto pubblico o privato il cui intervento di manomissione od occupazione, interessa direttamente il verde pubblico (parco, giardino, area verde, aiuola), ovvero una banchina alberata se l’intervento è eseguito all’interno della zona di proiezione al suolo della chioma della pianta; per la vegetazione di nuovo impianto o a portamento piramidale vale la zona di rispetto della pianta (come meglio specificata nell’allegato D). Nei casi di inosservanza delle prescrizioni impartite o di mancata richiesta del parere di cui al comma 2 il Comune può agire in via di autotutela ai sensi dell’art. 26, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 27.
4. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà

nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit, associazioni di volontariato e cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare nell'ambito scolastico, al fine di diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.

5. Le prescrizioni tecniche e dimostrative contenute negli allegati da A a N sono aggiornate periodicamente con delibera della Giunta comunale, su proposta del dirigente competente, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche sperimentate nel campo della gestione del verde anche in rapporto alle esigenze qualitative dell'arredo urbano. È facoltà della stessa Giunta comunale individuare i parchi o i giardini pubblici nei quali è vietato l'accesso ai cani e le aree verdi dove è possibile erigere opere ornamentali.

Art. 4 – Vigilanza sull'applicazione del regolamento

1. Salvo quanto previsto al comma 2, la vigilanza sull'applicazione del regolamento spetta alla Polizia municipale ed alla Polizia provinciale.
2. Le guardie ecologiche e gli iscritti alle associazioni ambientaliste, legalmente riconosciute, presenti sul territorio, possono essere incaricati dal Sindaco a svolgere funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di questo regolamento. In particolare possono essere incaricati, a svolgere i seguenti compiti
 - a) rilevazione e segnalazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento, rientranti nell'ambito delle proprie competenze, mediante redazione di appositi verbali predisposti all'uopo con la collaborazione della Polizia municipale;
 - b) invio delle segnalazioni, al dirigente del servizio verde ed al dirigente della Polizia municipale per l'accertamento delle violazioni ed i connessi adempimenti.
3. L'ufficio preposto alla cura e tutela del verde, d'intesa con gli organi di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, promuove iniziative di formazione volte a sviluppare gli aspetti di prevenzione degli interventi in danno del verde e la diffusione presso la popolazione della cultura e del rispetto dell'ambiente.

Art. 5 – Commissione consultiva per il verde di interesse pubblico

1. Il Comune può istituire una commissione consultiva per il verde di interesse pubblico col compito di assistere il Sindaco, l'assessore delegato e l'ufficio di cui all'art. 2 nella formulazione di proposte sugli indirizzi tecnici e culturali per la conservazione e la qualificazione del verde urbano.
2. La commissione, se istituita, esprime pareri sui seguenti aspetti principali:
 - a) individuazione delle vegetazioni di pregio di cui all'art. 18;
 - b) tecniche di conservazione del patrimonio pubblico e privato;
 - c) altre problematiche di carattere tecnico specialistico o scientifico nella quale la commissione possa utilmente concorrere alla definizioni di indirizzi e programmi per la tutela del verde.
3. La commissione è istituita dalla Giunta comunale che ne determina la composizione in base ai criteri del comma 4 ed è nominata dal Sindaco.
4. La commissione è composta da non più di 7 membri e di essa fanno parte:
 - a) almeno un esperto rappresentante i vivaisti operanti in ambito locale;
 - b) almeno un esperto rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali o del Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati o del Collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
 - c) almeno due rappresentanti dei cittadini eletti in consigli comunali, circoscrizionali o di quartiere;

- d) almeno un esponente delle associazioni ecologiste.
5. La commissione nomina un coordinatore che mantiene i rapporti con l'ufficio di cui all'art. 2. Il responsabile di tale ufficio o suo delegato svolge le funzioni di coordinatore della commissione. Ai lavori della commissione può partecipare il sindaco o l'assessore delegato.
 6. La delibera che approva l'istituzione della commissione può dettare ulteriori norme di funzionamento della commissione. In difetto provvede la commissione stessa in via di autoregolamentazione.

Capo II – Disposizioni generali sul verde pubblico e privato

Art. 6 - Alberature salvaguardate

1. Tutte le piante arboree del territorio comunale costituiscono patrimonio ambientale della città, e come tali sono tutelate e mantenute secondo le migliori tecniche agronomiche.
2. I beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali sono evidenziati in apposito elenco tenuto dal servizio competente; tale elenco, pubblicato nel sito tematico istituzionale del Comune, è costantemente aggiornato e di libera consultazione.
3. Fermo restando il regime generale di tutela di cui al comma 1, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:
 - a) le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m. 1,00 dal colletto, superiore a cm. 30 se di I e II grandezza (vedi tabella seguente), le piante di III grandezza o con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 25 a m. 1,00 dal colletto; sono inoltre tutelate, nelle zone urbane, le robinie pseudoacacia, gli ailanti e le piante da frutto aventi diametro superiore a 80 cm.

Classe di grandezza	Altezza della pianta a maturità
I	>18 m
II	12-18 m
III	<12 m

- b) gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, o in sostituzione di quelli disseccatisi entro due anni dalla loro messa a dimora nei nuovi impianti;
- c) tutti gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del Piano Strutturale Comunale (di seguito abbreviato con PSC), nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che il Comune, con apposito provvedimento motivato, ha stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela anche ai sensi dell'art. 18.

Art. 7 – Interventi non soggetti al regolamento

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) gli interventi ordinari e straordinari nelle aree forestali (così come definite nell'allegato F), negli orti botanici e nei vivai, nonché su tutte le piante da frutto fatta eccezione per quelle di particolare pregio storico e paesaggistico;
 - b) i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, in quanto soggetti a lavorazioni annuali o periodiche tali da limitare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
 - c) le siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio

- tradizionale;
- d) le piante non indicate all'art. 6, comma 3;
 - e) le fasce fluviali e le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette, alle aree di alto valore storico-ambientale e alle aree militari.

Art. 8 - Progettazione del verde

1. Nella progettazione del verde sono tenuti in considerazione i seguenti fattori:
 - a) valutazione delle condizioni pedoclimatiche dell'area (luce, temperatura, venti dominanti, acqua, caratteristiche del terreno, presenza di sostanze inquinanti), conseguente scelta delle specie da impiegare, preferendo quelle autoctone, con minori esigenze manutentive e idriche, più resistenti alle malattie e più adattate ad assorbire l'inquinamento atmosferico e abbattere i rumori;
 - b) valutazioni legate alla destinazione d'uso dell'area (fruibilità e funzionalità);
 - c) valutazioni inerenti alla presenza di strutture aeree e sotterranee;
 - d) valutazioni per l'inserimento e l'integrazione con il territorio circostante, valorizzando ed integrando eventuale presenza di singole emergenze arboree, gruppi arborei, boschetti, siepi, filari, sistemi di vite maritata, ecc.
 - e) valutazioni del verde come "collante" o "cerniera" tra i nuovi sistemi da progettare e quelli già esistenti sul territorio, per il loro inserimento paesaggistico che deve avere una propria identità volta a mitigare o ad integrare l'area secondo le diverse situazioni territoriali in cui si opera.
2. Per i punti d) ed e), di cui al comma 1, i soggetti attuatori dei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo, sono tenuti a chiedere al servizio verde, le indicazioni di massima per la progettazione, in base alla tipologia e alla destinazione d'uso dell'area (verde ricreativo, residenziale, di arredo, di mitigazione, forestazione urbana).
3. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni, i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (permessi per costruire; denuncia di inizio attività che modifica lo stato o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; interventi di edilizia privata inerenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria; viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive o commerciali) sono corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato e iscritto al rispettivo Ordine o Collegio Professionale. Nei casi in cui la superficie d'intervento sia superiore a 1.500 mq, oppure nei sistemi insediativi storici (A5 del Piano Regolatore Generale, di seguito abbreviato con PRG), di interesse storico-culturale (A6 del PRG), ville e parchi di interesse storico-culturale (A7 del PRG) ovvero ancora negli interventi in zone agricole e del territorio rurale (E4, E6, E7 del PRG), tali progetti, devono essere redatti da un tecnico in possesso di specifiche competenze in materia di progettazione, gestione e tutela del verde urbano, in campo botanico, agronomico e fitosanitario. Tali competenze sono possedute da professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, all'Ordine degli Architetti Paesaggisti, ai Collegi dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, secondo le rispettive norme di legge, e da tutti coloro che, in possesso di Diploma di Laurea quinquennale o magistrale, dimostrino, con il loro curriculum professionale, le competenze sopra descritte e si assumano la diretta responsabilità progettuale della sistemazione del verde. I suddetti requisiti sono obbligatori nelle attività di direzione dei lavori e nel relativo collaudo (laddove è previsto dalle norme di legge) delle opere a verde.
4. La progettazione del verde deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute nell'allegato B. Tali prescrizioni integrano quelle già stabilite negli elaborati del PSC e nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (di seguito abbreviato con RUE).
5. Il Comune, di norma, non acquisisce i frustoli di verde di superficie inferiore a 200 mq., né le

aree a verde che risultano essere in fregio a strade o parcheggi di chiara ed esclusiva pertinenza di abitazioni, uffici, attività commerciali e produttive.

Art. 9 - Interventi sul verde pubblico comunale e principio della compensazione ambientale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale sono eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica agronomica e arboricoltura e dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.
2. Il Comune garantisce la gestione e manutenzione del verde pubblico allo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, ecologica, igienica e sanitaria.
3. L'approvazione di progetti di riqualificazione urbana o di interventi sul territorio che compromettono il verde esistente (abbattimento di alberature o manomissione di aree verdi) è preceduta da una motivata proposta del servizio competente, dalla preventiva informazione alla relativa circoscrizione ed alla cittadinanza interessata, accompagnata dal progetto dello stato modificato. Il progetto deve comprendere un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; l'intervento compensativo può essere programmato ed eseguito anche per la riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo. Fatti salvi i casi di pericolo incombente o di forza maggiore, gli abbattimenti sono eseguiti trascorsi almeno 30 giorni dalla suddetta informativa.
4. Nel caso di alberature isolate o di gruppi in filari non superiori alle cinque unità, l'informativa di cui al comma 3 è limitata ad un semplice avviso pubblico esposto sul tronco delle piante. L'intervento viene eseguito trascorsi almeno 15 giorni dalla suddetta informativa, ad esclusione delle piante ritenute pericolose per la pubblica incolumità; resta salvo il principio della compensazione ambientale di cui al comma precedente.

Art. 10 - Interventi sulle aree private

1. I proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature, provvedono alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all'incolumità pubblica.
2. I proprietari di aree incolte provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni indesiderate e all'asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del territorio urbanizzato e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui presente articolo, il Comune diffida i proprietari di provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 11 – Abbattimento di alberature pubbliche e private

1. L'abbattimento di alberature è consentito solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:
 - a) instabilità dell'albero dovuta ad alterazioni degli organi di sostegno (apparato radicale, colletto, fusto e branche principali) che comportano rischi per la pubblica incolumità;
 - b) alberature in stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso;
 - c) alberature che causano danni documentati a manufatti, strutture edili o sottoservizi;
 - d) necessità documentata di effettuare lavori edilizi irrinunciabili che compromettono la stabilità o la vita delle piante;
 - e) ostacolo al normale deflusso delle acque;

- f) nei casi di contrasto con le norme del Codice della strada o di altra legislazione vigente;
 - g) nei casi di nuova progettazione degli spazi verdi, quali: diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, o sostituzione di scelte vegetazionali non idonee al sito, o cambio di destinazione d'uso dell'area.
2. Nei casi in cui non è evidente o agevolmente comprovabile lo stato di necessità di cui al comma 1 il soggetto interessato può allegare alla domanda di abbattimento una perizia redatta da un tecnico abilitato (così come definito al comma 3 dell'articolo 8), che attesta lo stato di fatto e le eventuali soluzioni proponibili. In particolare nei casi di cui allo stesso comma 1, lettera f), il servizio verde può autorizzare il riassetto delle alberature esistenti sulla base di un apposito progetto, redatto dal un tecnico abilitato, ai soli fini di garantire la vita vegetativa delle piante e, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica dell'assetto originale.
 3. Gli alberi abbattuti sono sostituiti, con altri alberi o cespugli, salvo quando la sostituzione è impossibile o inattuabile a causa della elevata densità arborea, della carenza di spazio o della mancanza di condizioni idonee. In tal caso, qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile di enti pubblici, la sostituzione degli alberi avviene in aree di proprietà comunale, possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente in merito alla scelta del luogo, alle tecniche agronomiche più opportune ed alla qualità degli alberi. Le piante poste a sostituzione devono costituire, a maturità, un volume di chioma superiore rispetto a quello delle piante abbattute.
 4. In caso di nidificazione in atto, ad eccezione dei casi in cui esiste un pericolo per la pubblica incolumità, è vietato l'abbattimento nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da metà marzo a tutto settembre). È cura di chi effettua l'abbattimento verificare e segnalare la presenza di nidi agli enti od organi preposti alla tutela dell'avifauna.
 5. In caso di alberature che ricadono in zone a vincolo paesaggistico o di tutela ambientale, alla domanda di abbattimento è allegato il parere dell'ente preposto alla tutela.
 6. Nei casi di richiesta di abbattimento per motivi di pericolosità stradale, il parere vincolante è espresso dalla Polizia municipale.
 7. Nei casi di richiesta di abbattimento di alberature pubbliche connesse ad autorizzazioni di tipo edilizio o stradale, gli interventi di eliminazione, smaltimento e sostituzione delle piante e di ripristino dei manufatti, sono eseguiti a cura e spese del richiedente. L'autorizzazione all'abbattimento di un'alberatura pubblica è comunque subordinata al rimborso, da parte del richiedente, del valore stimato della pianta (calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato E) od alla loro sostituzione in analogia a quanto stabilito al comma 3 del presente articolo.
 8. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 12 – Procedura per l'abbattimento e la sostituzione di alberature private

1. Gli interventi di abbattimenti di alberi oggetto di tutela in base all'articolo 6 sono soggetti a comunicazione al Comune con apposita domanda di abbattimento presentata almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio dell'intervento. L'intervento si intende autorizzato se è stato espresso nulla-osta entro il suddetto termine ovvero in caso di silenzio assenso, qualora entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il dirigente non adotti provvedimento motivato di diniego.
2. La domanda di abbattimento è corredata da documentazione fotografica e da una planimetria atta a localizzare l'intervento. La domanda deve attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i

principi di cui al presente regolamento; in particolare riporta le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura, da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di presentazione della denuncia.

3. Qualora l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, alla domanda di abbattimento non deve essere allegata la documentazione di cui al precedente comma 2. In tali casi è consentita anche una comunicazione via fax o via telematica, prima dell'inizio lavori, con riserva di presentare la documentazione entro i 5 giorni successivi. La denuncia di cui al comma 2 è presentata anche a seguito di progetto edilizio privato, che include l'abbattimento di alberature.
4. Se la domanda di abbattimento riguarda piante del genere *Platanus* (platani), il soggetto interessato è tenuto ad allegare copia della richiesta presentata al Servizio fitosanitario regionale ai sensi delle disposizioni speciali richiamate nell'allegato L.
5. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.

Art. 13 – Disciplina delle potature

1. Gli interventi di potatura sulle alberature di proprietà pubblica sono soggette al parere preventivo del servizio verde.
2. Gli interventi di potatura dei platani sono soggetti ad autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale ai sensi delle disposizioni speciali richiamate nell'allegato L.
3. Gli interventi di potatura ammessi sulle piante di alto fusto ricadenti nelle tipologie seguenti devono essere realizzati nel rispetto dei limiti e prescrizioni dettati nell'allegato G.
 - a) potatura di allevamento;
 - b) potatura di rimonda;
 - c) potatura di selezione;
 - d) potatura di contenimento;
 - e) di alleggerimento;
 - f) potatura di messa in sicurezza;
 - g) potatura di innalzamento della chioma;
 - h) pollarding (tecnica detta "a testa di salice");
 - i) potatura verde.
4. Sono ammessi gli interventi di potatura su branche morte.
5. Sono vietati i seguenti interventi:
 - a) gli interventi di capitozzatura (lunga o corta, altrimenti detta "scalvatura"), ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi circonferenza superiore a cm. 30;
 - b) gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%, stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
 - c) la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus* spp, *Pinus* spp e *Abies* spp e di altre conifere ornamentali. È consentita, previa autorizzazione del servizio verde, una potatura di sfoltimento, con eliminazione di branche deperite e soprannumerarie, mantenendo la forma tipica della pianta.
6. Il dirigente competente può concedere deroghe ai divieti di cui al precedente comma, su presentazione di richiesta motivata e corredata da perizia agronomica, quando esistono seri rischi di incolumità pubblica o non sia possibile operare con nessuna altra tecnica che eviti l'immediato abbattimento dell'albero. In particolare, per le piante di dimensioni eccedenti lo spazio disponibile, sono consentiti interventi di potatura in forma obbligata, da mantenere

regolarmente nel proseguo della vita della pianta, ad esempio mediante la tecnica della “testa di salice” (pollarding). La deroga è soggetta alla stessa procedure prevista all’art.12.

7. I proprietari di alberi o arbusti provvedono alla loro potatura, quando la ramificazione copre o rende difficile la visione di segnali stradali, quando riduce sensibilmente la pubblica illuminazione, quando invade i marciapiedi o le strade, o quando compromette l’incolumità pubblica.
8. La violazione delle norme del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 27.

Art. 14 –Zona di rispetto della pianta e danneggiamenti (ZRP)

1. Sono considerati danneggiamenti gli interventi descritti nell’allegato D, eseguiti all’interno della “zona di rispetto della pianta” (di seguito abbreviata con ZRP e meglio definita nello stesso allegato).
2. La valutazione dei danni causati al patrimonio verde e a piante di proprietà comunale viene effettuata utilizzando il “metodo svizzero” (vedi allegato E), che fa riferimento ad un prezzo base ridotto ad un decimo ed a quattro indici: indice estetico, indice di posizione, indice di dimensione ed indice di deprezzamento. Pertanto, in caso di danneggiamenti ad alberature (per sinistri, errati interventi, ecc.), o eliminazione di piante (dovuti alle stesse cause od anche a seguito di autorizzazioni all’abbattimento per attuazione di previsione urbanistica. apertura di passi carrai, ecc.) il responsabile o richiedente provvede ad un rimborso economico da impiegarsi per il ripristino del verde soppresso, da calcolarsi secondo la seguente formula: stima di rimborso danno = (prezzo base e di mercato della pianta ridotto ad un decimo) × (indice di valore estetico – sanitario) × (indice di localizzazione e paesaggistico) × (indice di dimensione) × (indice di deprezzamento) + (lavori accessori: estirpazione della ceppaia, trasporto a rifiuto, ecc.).
3. Nel caso di danni ad esemplari tutelati per interesse scientifico e monumentale, la stima del danno può non tener conto, nel calcolo del prezzo base di mercato, della riduzione ad un decimo indicata nella formula di cui al comma 1. In tal caso, il rimborso del danno, nella misura di tale mancata riduzione del calcolo di stima (ovvero per nove decimi dell’importo totale) è destinato dal Comune ad interventi di integrazione e ripristino del verde pubblico comunale.
4. È vietato costituire depositi di materiale di qualsiasi tipo su aree a bosco, a parco, ad aiuole, nonché nella ZRP. Nelle aree boschive sono consentiti depositi di legname, purché temporanei o stagionali.
5. Tutte le violazioni ai commi 1 e 4 del presente articolo comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 27; fanno eccezione i danni conseguenti ad incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

Art. 15 - Difesa delle piante in aree di cantiere. Prescrizioni per l’esecuzione di lavori edili, stradali, di reti tecnologiche, in aree alberate

1. I responsabili delle aree di cantiere sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare danneggiamenti della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento del terreno ed altri danni simili). Essi sono tenuti a rispettare i divieti di cui all’art. 14 e le prescrizioni contenute nell’allegato D. Tutti i progetti ed i relativi capitoli di esecuzione, riguardanti aree verdi con presenza di alberature o altre piante di particolare pregio, prevedono obbligatoriamente un piano di difesa e salvaguardia delle piante e della vegetazione, redatto da un tecnico abilitato (così come definito al comma 3 dell’articolo 8).
2. I responsabili di cantiere al termine dei lavori sono tenuti a ripristinare le condizioni originarie a

tutela della vegetazione esistente ovvero quelle stabilite nel piano di difesa e salvaguardia di cui al comma 1.

3. Qualsiasi intervento su alberature esistenti, che si renda necessario eseguire nel cantiere per motivi di emergenza, deve essere preventivamente comunicato, con qualsiasi mezzo, all'ufficio comunale competente per i relativi controlli di congruità
4. L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 16 - Prescrizioni tecnico - qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, le piante sono poste a dimora secondo gli indirizzi e le prescrizioni descritte nell'allegato C.
2. La scelta delle specie da utilizzare per i nuovi impianti e per le sostituzioni viene effettuata tra le piante elencate nelle tabelle dell'allegato A.
3. Gli indirizzi e le prescrizioni di cui al comma 1, limitatamente alla scelta delle specie, non si applicano alle aree cimiteriali ed ai parchi o giardini pubblici in ragione dei motivi tecnici, storici o paesaggistici dei relativi progetti. Restano ferme per le specie individuate, le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato D.

Art. 17 - Difesa fitosanitaria

1. La prevenzione delle malattie delle piante è attuata attraverso le seguenti misure:
 - a) scelta di specie adeguate e impiego di piante sane;
 - b) difesa delle piante da danneggiamenti;
 - c) adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - d) rispetto delle aree di pertinenza, in particolare mediante la protezione da calpestio, secondo gli indirizzi e le prescrizioni del regolamento;
 - e) eliminazione o riduzione al minimo degli interventi di potatura;
 - f) monitoraggio della presenza di parassiti attraverso osservazione diretta, piante "spia" ovvero strumenti tecnici di supporto (quali. trappole a ferormoni);
 - g) limitazione degli interventi fitosanitari ai soli casi di possibile superamento della soglia di danno, da valutare secondo il tipo di pianta e di destinazione dell'area;
 - h) adozione di strategie di difesa e lotta biologica, con preferenza per interventi di tipo biologico (come il lancio di insetti utili), meccanico (come l'eliminazione di parti colpite) ovvero biotecnico (come l'impiego di trappole a feromoni);
2. Nell'ambito del verde ornamentale urbano, ove sia necessario l'impiego di sostanze fitosanitarie, è obbligatorio l'utilizzo di prodotti registrati in etichetta per l'impiego su piante floreali ed ornamentali, che contengono i principi attivi meno tossici, classificati come "irritanti" o "non classificati". E' vietato l'impiego dei prodotti classificati come "molto tossici", "tossici" e "nocivi" (ex prima e seconda classe). È sempre consigliabile privilegiare i prodotti di più bassa tossicità, miglior efficacia e minor impatto e persistenza nell'ambiente, soprattutto in rapporto alla loro selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili, nonché di altre piante non oggetto del trattamento. I sistemi di trattamento tramite endoterapia, cioè con apporto di fitofarmaci sistemici direttamente al colletto o al fusto degli alberi, sono preferiti rispetto ai trattamenti sulla chioma in tutta l'area urbana.
3. Nelle aree verdi, pubbliche o ad uso pubblico, è obbligatorio delimitare le zone di intervento, al fine di prevenire l'accesso a non addetti ai lavori, nonché di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata sulla effettuazione dei trattamenti. È inoltre

sempre consigliabile effettuare gli stessi trattamenti nelle ore di minore transito veicolare o pedonale.

4. Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

Capo III- Tutela e salvaguardia della vegetazione di pregio

Art. 18 - Individuazione degli alberi e dei vegetali di pregio

1. Il Comune promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi o di particolari gruppi vegetazionali che, per particolari caratteristiche (ecologiche, dimensionali, di tipologia botanica ovvero d'importanza paesaggistica e storica) rivestono carattere di rilievo per la comunità e sono individuandoli come "vegetazione di pregio". Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), per gli esemplari arborei ubicati nel territorio del Comune, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge e riportati nell'allegato H.
2. L'individuazione delle "vegetazioni di pregio" avviene su iniziativa dell'ufficio comunale competente, delle associazioni ambientaliste ovvero di qualsiasi soggetto pubblico o privato interessato alla tutela ambientale, mediante apposita scheda di segnalazione conforme al modello di cui all'allegato I. L'individuazione è approvata dalla Giunta comunale previo parere della commissione consultiva per il verde di cui all'art. 5. L'atto di individuazione è notificata ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla notifica. Nei successivi 30 giorni la giunta comunale assume le determinazioni definitive.
3. L'individuazione delle "vegetazioni di pregio" comporta, a carico dei proprietari, l'adozione di misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo e fitosanitario. Il Comune promuove gli strumenti necessari a sostegno della salvaguardia della vegetazione di pregio, mediante:
 - a) censimento e compilazione di apposita scheda con individuazione di eventuali anomalie fitopatologiche e statiche ovvero di eventuali interventi agronomici (potatura, rimonda del secco, arieggamenti altri simili interventi) o di consolidamento della struttura;
 - b) individuazione delle priorità d'intervento, computo della spesa per ciascun intervento e pianificazione degli stessi in rapporto alle disponibilità finanziarie;
 - c) interventi diretti con proprie ditte di fiducia, qualora si tratti di alberi i di notevole interesse paesaggistico "pubblico" (alberi in fregio a strade o in ambiti privati aperti al pubblico, di valore panoramico,) o i cui proprietari non provvedono alla loro conservazione;
 - d) individuazione di misure integrative o di sostegno (anche finanziarie) per i proprietari;
 - e) direzione lavori sugli interventi;
 - f) divulgazione delle peculiari caratteristiche botaniche, la motivazione degli interventi tecnici e le notizie storiche raccolte .

Art. 19 - Obblighi per i proprietari della "vegetazione di pregio"

1. I proprietari della "vegetazione di pregio" hanno i seguenti obblighi:
 - a) eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione dagli effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il

Comune può effettuare gli interventi necessari in danno al proprietario privato.

- b) permettere l'ingresso dei tecnici del servizio verde o chi da essi incaricato, per le verifiche e gli interventi sulla "vegetazione di pregio";
- c) segnalare prontamente ogni effetto negativo accidentale, visibile, che può comprometterne la vitalità della pianta (fulmine, attacco parassitario, improvviso e consistente deperimento ed altri simili eventi);
- d) mantenere la forma della chioma tipica della specie al fine di garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e salvaguardare la pubblica incolumità;
- e) segnalare o richiedere autorizzazione ed eventuali prescrizioni al dirigente del servizio verde, per gli interventi che si rendono necessari nella zona di protezione della "vegetazione di pregio".

2. Le violazioni agli obblighi del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 20 - Salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio e disposizioni integrative per le zone a destinazione agricola

1. Filari alberati esistenti, alberi isolati. Tutte le alberate pubbliche e private comprese all'interno del territorio comunale e tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storico-culturale sono considerati oggetto di tutela. E' vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danni alle radici nella ZRP della pianta di diametro superiore a 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni il proprietario è obbligato a sostituire l'albero in questione con un esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 18-20 cm. e con i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente regolamento.
2. Gruppi arborei a valenza paesaggistica. I gruppi arborei a valenza paesaggistica sono raggruppamenti vegetazionali, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale, che per le loro ridotte dimensioni non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico o paesaggistico. Per tali gruppi sono vietati i seguenti interventi:
 - a) estirpazione, taglio raso o danneggiamento della vegetazione;
 - b) realizzazione di pavimentazioni impermeabili all'interno della ZRP;
 - c) scavi che arrecano danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 60-80 cm., nel caso di alberi, hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 14-16 cm., sono allevati in vaso o zollati, e presentano tutti i requisiti tecnici di qualità espressi dal presente regolamento.
3. Siepi, siepi alberate, macchie arbustive e fasce boscate. Le siepi sono elemento fondamentale del paesaggio forlivese, di cui hanno per secoli segnato i confini, i tracciati di fossi e corsi d'acqua od accompagnato strade e sentieri. Si tratta pertanto di fondamentali elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio ("corridoi ecologici"), come ambiente unico per la vita animale e vegetale e preziosi elementi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento. Sono vietati i seguenti interventi:
 - a) il danneggiamento di siepi, di macchie arbustive e fasce boscate;
 - b) realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe;
 - c) effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.;

- d) l'estirpazione, il taglio raso di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 9 del regolamento;
- e) utilizzare attrezzature a martelli (tipo trinciaerba o trinciatutto) per il contenimento delle siepi.

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 60-80 cm. Gli alberi da mettere a dimora hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 14-16 cm., sono allevati in vaso o zollati, e presentano tutti i requisiti tecnici di qualità descritti nel presente regolamento. È consentita la manutenzione delle siepi, delle macchie arbustive e delle fasce boscate con interventi di contenimento e potatura che ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa, sia manualmente, sia con idonea strumentazione (barre a pettine o dischi dentati), effettuando preventivamente il taglio netto dei fusti più grossi di cui è necessaria l'asportazione, e rifilando successivamente, in modo netto, l'eventuale vegetazione sfibrata con attrezzatura da taglio opportunamente disinfettata. E' possibile effettuare tagli della vegetazione infestante: rovi (*Rubus* spp.); vitalba (*Clematis vitalba*); robinia (*Robinia pseudoacacia*); indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*); ailanto (*Ailanthus altissima*).

- 4. Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte. È vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o lungo le strade. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade i frontisti sono obbligati a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai consorzi di bonifica. È vietato il diserbo chimico delle sponde dei fossi.
- 5. Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua. Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d'acqua, nonché la vegetazione riparia.
È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igieniche - sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendono necessario tale intervento, e previa autorizzazione comunale. La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi si considera eccezionale e può essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica. E' vietato scaricare nei maceri e negli specchi d'acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti. Ad eccezione di quanto prescritto dal regolamento provinciale di difesa del suolo e dalle norme forestali, è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 30 metri.
Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 20 dalle sponde.
- 6. Salvaguardia dei corsi d'acqua minori. Ad eccezione di quanto prescritto dal regolamento provinciale di difesa del suolo e dalle norme forestali, sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m. 20 dalle sponde.
- 7. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 27.

Art. 21 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico ambientale

- 1. Per giardino storico s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico.
- 2. I criteri per la salvaguardia dei giardini storici sono illustrati nell'allegato M (Carta di Firenze).

Capo IV - Disposizioni per gli utenti dei parchi e dei giardini pubblici

Art. 22 - Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico mantengono un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.
2. Sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizza le aree a verde pubblico comunale;
 - b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
raccogliere e asportare: frutti, semi, fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati e calpestare le aiuole. E' consentita la raccolta di frutti spontanei in quantità modesta (consumo giornaliero medio per componente familiare), senza recare alcun danneggiamento alle piante. La raccolta a scopo commerciale è preventivamente autorizzata dal servizio verde. Lo stesso servizio sospende l'autorizzazione qualora accerti la mancata osservanza delle relative prescrizioni impartite, ed in particolare il danneggiamento delle piante o comportamenti che provocano disturbo o pericolo all'utenza del verde (stradale o dei parchi);
 - c) la messa a dimora di piante e l'introduzione di nuovi animali, salvo specifica autorizzazione da parte del servizio verde;
 - d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, sottrarre uova e nidi, fornire alimenti agli animali presenti; permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
 - e) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini. Il proprietario o accompagnatore raccoglie le deiezioni solide anche nelle aree a sgambamento libero;
 - f) introdurre cani in aree vietate segnalate con apposita cartellonistica, nelle aree di rispetto per le zone di gioco per l'infanzia, in un raggio di m. 20 dalle attrezzature ludiche;
 - g) incidere, imbrattare o provocare danni a strutture e infrastrutture, nonché usare impropriamente le strutture ludiche, avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco. In particolare nelle aree gioco è obbligatoria la sorveglianza dei minori da parte di almeno un accompagnatore adulto;
 - h) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) nelle aree verdi, nei corsi d'acqua e laghi. In particolare è vietato introdurre, al di fuori degli spazi dedicati alla miscita e al consumo, contenitori in vetro o altro materiale che, qualora abbandonati, possano essere di pericolo per le persone;
 - i) usare o sostare qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli di servizio o per la manutenzione del verde. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, la bicicletta è condotta a mano;
 - l) usare veicoli motorizzati-giocattolo, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate allo scopo;
 - m) inquinare terreni, fontane, corsi, pozzi e depositi d'acqua;
 - n) raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici
 - o) bivaccare o utilizzare l'area e le sue strutture come accampamento o dormitorio notturno.
3. È fatto obbligo:

- a) di tenere i cani al guinzaglio, ad eccezione delle aree di sgambatura libera, laddove è previsto uno specifico regolamento;
 - b) di cavalcare al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone o animali;
 - c) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio;
 - d) di rispettare gli orari di apertura e chiusura, gli eventuali percorsi obbligatori o zone riservate, nonché tutte le altre prescrizioni che sono indicate nella segnaletica d'uso di ogni singolo parco, giardino pubblico o area verde.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 27.

Art. 23 - Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi

1. Lo svolgimento di iniziative sociali, culturali o ricreative all'interno delle aree verdi, non regolate da specifiche convenzioni, è soggetto ad autorizzazione del dirigente del servizio verde. In particolare, possono essere autorizzate in abbinamento con le predette iniziative le seguenti attività:
 - a) l'introduzione di veicoli a motore;
 - b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
 - c) l'installazione di attrezzature fisse e mobili;
 - d) il campeggio e l'installazione di tende o di gazebo o di attrezzature da campeggio;
 - e) l'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle, l'uso di petardi e fuochi artificiali;
 - f) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali;
 - g) l'esercizio di forme di commercio o altre attività lucrative;
 - h) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
 - i) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualunque stampa.
2. Se le attività di cui al comma 1 possono comportare danneggiamenti alle aree concesse, il Comune è tenuto a richiedere un deposito cauzionale proporzionato al prevedibile costo di ripristino. Il soggetto autorizzato è tenuto al ripristino dei luoghi alle condizioni originarie compresa l'asportazione di eventuali rifiuti. In caso di sua inerzia provvede il Comune in danno del soggetto stesso.
3. Se le attività di cui al comma 1 comportano occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, è applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 27.

Art. 24 - Affidamento o sponsorizzazione del verde pubblico

1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di associazioni, gruppi di cittadini, ditte e altri soggetti privati, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a verde pubblico, il Comune può stipulare accordi di collaborazione o convenzioni o contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 119 del T.U. emanato con d.lgs. n. 267/2000, a seguito di proposte che assicurino economie di spesa ed un aumento della qualità nei progetti e nei servizi erogati.
2. I contratti di assegnazione di cui al comma 1 sono di norma previsti per la conduzione di opere

di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione o la gestione di servizi ad esse inerenti o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, svolte da soggetti privati a fronte della possibilità di comunicare o promuovere l'attività esercitata ed i propri segni distintivi. In tal caso è consentito all'assegnatario di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome e il logo del soggetto esecutore delle opere.

3. Gli accordi o i contratti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione e generalmente da un disciplinare tecnico conforme a quanto stabilito nell'allegato N.
4. Per l'assegnazione si fa riferimento all'avviso pubblico permanente per accordi di collaborazione o sponsorizzazione visibile nel sito web del Comune.

Capo V – Disposizioni finali

Sezione I – Disposizioni di coordinamento con altre norme

Art. 25 - Richiami al Codice civile ed al Codice della strada

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e seguenti del codice civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 896 del Codice civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere o non far recidere i rami o le radici che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante stesse.
2. Colui che, taglia le radici che si addentrano nel suo fondo, deve garantire mediante propria dichiarazione di responsabilità o perizia di un tecnico abilitato (così come definito al comma 3 dell'articolo 8), la salvaguardia o stabilità della pianta; in caso contrario si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta o conseguenti all'instabilità della stessa.
3. Colui che richiede il rimborso per danni prodotti da radici di alberature pubbliche che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, è tenuto ad attenersi alle procedure di cui all'allegato E, comma 5.
4. I frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà comunale che cadono sul fondo o proprietà del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti; il Comune non ha alcun obbligo di rimborso o ripristino per eventuali danni, imbrattamenti, o altri fastidi dovuti a tali cadute, salvo deroghe o casi di particolare gravità. La stessa procedura è prevista anche nel caso in cui i frutti, le foglie o altre parti della pianta di proprietà comunale cadano sulla stessa proprietà pubblica.
5. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice della strada (fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati), l'altezza delle siepi impiantate sul confine stradale non deve superare la misura massima di 120 cm.

Sezione II – Sanzioni amministrative

Art. 26 - Ordinanze di esecuzione del regolamento e deroghe

1. Quando è accertata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il dirigente competente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 27, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

2. Nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il dirigente competente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dal Comune stesso, in relazione all'entità dell'abbattimento.
3. Per tutte le norme contenute nel presente regolamento, il dirigente competente può concedere deroghe per validi e documentati motivi di ordine pubblico, ambientale o sociale.

Art. 27 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni del regolamento ovvero delle sue ordinanze di attuazione comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di seguito stabiliti:
 - a) da 50 a 500 euro per la violazione dell'art. 3 concernente obbligo di richiesta del parere preventivo al servizio verde nonché di osservanza delle prescrizioni impartite dallo stesso ufficio;
 - b) da 25 a 250 euro per la violazione dell'art. 10 concernente obbligo dei proprietari di manutenzione della vegetazione e delle aree verdi e di quelle incolte;
 - c) da 100 a 500 euro per la violazione dell'art. 12 concernente requisiti per l'abbattimento di alberature;
 - d) da 50 a 500 euro per violazione dell'art. 13, concernente disciplina delle potature;
 - e) da 50 a 500 euro per violazioni dell'art. 14 concernente zone di rispetto e danneggiamenti delle piante
 - f) da 50 a 500 euro per le violazioni dell'art. 15 concernente prescrizioni per l'esecuzione di lavori in aree alberate;
 - g) da 25 a 250 euro per le violazioni dell'art. 17 concernente regole per la difesa fitosanitaria;
 - h) da 50 a 250 euro per violazione dell'art. 19 concernente obblighi per i proprietari della "vegetazione di pregio";
 - i) da 50 a 500 euro per violazione dell'art. 20 concernente salvaguardia di elementi vegetazionali del paesaggio;
 - j) da 25 a 250 euro per violazione dell'art. 22 in materia di comportamenti vietati e prescritti per gli utenti dei parchi e dei giardini pubblici;
 - k) da 25 a 250 euro per violazione dell'art. 23 concernente condizioni per lo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, ogni altra violazioni al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.
3. Le violazioni sono accertate da personale dell'ente gestore in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 28 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento sono introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è destinato prevalentemente ad interventi sul verde pubblico comunale e per il ripristino ambientale.

Sezione III – Disciplina transitoria

Art. 29 – Procedimenti pendenti

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle richieste di abbattimento e ai progetti presentati successivamente alla data della sua entrata in vigore alle varianti inessenziali di progetto già approvati sulla base della norma previgente, presentate anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica la normativa previgente.

ALLEGATO A - Elenco delle principali specie arboree suddivise per gruppi di utilizzo e loro classe di grandezza (art. 16)

GRUPPO 1

Grandezza	Alberi	
3	<i>Acer monspessulanum</i> L.	Acero minore
2	<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
3	<i>Acer opulus</i> Miller	Acero opalo
2	<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn	Ontano nero
2	<i>Alnus cordata</i> Desf.	Ontano napoletano
1	<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro
2	<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
1	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
2	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bich.	Frassino meridionale
2	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello
3	<i>Malus sylvestris</i> Miller	Melo selvatico
1	<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
1	<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
1	<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremolo

2	<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
3	<i>Prunus mahaleb</i> L.	Magaleppo
3	<i>Prunus padus</i> L.	Pado
3	<i>Pyrus pyraster</i> Borkh	Pero selvatico
2	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero
1	<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
2	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio
1	<i>Quercus petraea</i> Leiblein	Rovere
2	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
1	<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
2	<i>Salix alba</i> L.	Salice Bianco
3	<i>Salix caprea</i> L.	Salicone
3	<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
3	<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
3	<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste
2	<i>Sorbus torminalis</i> Crantz	Sorbo ciavardello
1	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale
1	<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio riccio
2	<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
2	<i>Ulmus laevis</i> Pallas	Olmo ciliato

Arbusti	
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Bosso
<i>Calluna vulgaris</i> Hill.	Brugo
<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba
<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella
<i>Colutea arborescens</i> L.	Vescicaria
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Coronilla emerus</i> L.	Emero
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Cotinus coggyria</i> Miller	Scotano
<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	Citiso
<i>Erica arborea</i> L.	Erica arborea
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangola alnus</i> Miller	Frangola
<i>Genista tinctoria</i> L.	Ginestra tintoria

<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik	Maggiociondolo
<i>Lagerstroemia indica</i>	Lagerstroemia
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Madreselva pelosa
<i>Paliurus spina-christi</i> Miller	Marruca
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Fillirea
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh	Mirabolano
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Pyracantha coccinea</i> Roemer	Agazzino
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Alaterno
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spino cervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa selvatica
<i>Rubus ulmifolius</i> L.	Rovo
<i>Rubus caesius</i> L.	Lampone
<i>Salix fragilis</i> L. - <i>S. triandria</i> L. <i>Salix viminalis</i> L.	Salici arbustivi
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
<i>Sarothamnus scoparius</i> Wimmer	Sambuco
<i>Spartium junceum</i> L.	Ginestra odorosa
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio
<i>Viburnum tinus</i> L.	Viburno o Lentaggine

GRUPPO 2

Grandezza	Alberi	
1	<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro, spaccasassi
3	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Albero di giuda
1	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso
3	<i>Ficus carica</i> L.	Fico
2	<i>Diospyros kaki</i>	Caco
1	<i>Juglans regia</i> L.	Noce
3	<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
3	<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo
2	<i>Morus alba</i> L.	Gelso
3	<i>Morus nigra</i> L.	Moro
1	<i>Populus nigra</i> "Italica" Moench.	Pioppo cipressino
3	<i>Prunus persica</i> L.	Pesco
3	<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco

3	<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
3	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh	Mirabolano
3	<i>Prunus domestica</i> L.	Prugno, Susino
3	<i>Prunus cerasus</i> L.	Amarena
3	<i>Punica granatum</i> L.	Melograno
3	<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini
2	<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo
3	<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamerice
3	<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
1	Ibridi di <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio
3	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vite comune
3	<i>Ziziphus zizyphus</i>	Giuggiolo

GRUPPO 3

Alberi: Tutti gli alberi non elencati escluso quelli di cui al successivo gruppo "4". Sono ammessi i sempreverdi fino ad un massimo del 20% e le conifere fino ad un massimo del 10%.

Arbusti: Tutti gli arbusti esclusi quelli di cui al successivo gruppo "4". Sono ammessi i sempreverdi fino ad un massimo del 50%.

GRUPPO 4

Alberi vietati	
<i>Ailanthus altissima</i> Swingle o <i>A. glandulosa</i> Desf.	Ailanto
<i>Acer negundo</i> L.	Acero negundo o americano
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Falso indaco

Alberi sconsigliati	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia
<i>Prunus serotina</i> L.	Ciliegio tardivo
<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	Gelso da carta
<i>Cupressus arizonica</i> Green	Cipresso dell'Arizona
<i>Acer saccharinum</i> L.	Acero saccharino
<i>Populus canadensis</i> Moench	Pioppo ibrido

Arbusti vietati	
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino selvatico
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino comune
<i>Crataegus azarolus</i>	Azzerruolo

ALLEGATO B - Progettazione del verde (art. 8)

Sulle aree destinate a verde da progetti di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, nuova edificazione (comprendente anche l'ampliamento) da attuarsi attraverso strumento urbanistico e comunque per tutti quegli interventi da attuarsi tramite PUA o Progetto Unitario convenzionato, qualora non contrastino con i criteri del restauro, valgono le seguenti linee guida.

Interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi mirano alla tutela dell'ecosistema ed al suo miglioramento. Sono consentite solo le specie che vegetavano nell'ecosistema padano – appenninico, ovvero quelle del gruppo 1 dell'allegato A. Al fine di incrementare o migliorare gli aspetti legati alla entomofauna, si utilizzano anche le specie del gruppo 2 in ragione di un massimo del 10% delle piante messe a dimora.

Zone agricole e dintorni – Interventi in zone produttive

Gli interventi nelle aree agricole (classificate E del PRG) e nelle zone a loro diretto contatto tendono alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico dell'ecosistema padano - appenninico in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale. Sono consentite le specie che vegetavano nell'ecosistema padano – appenninico, ovvero quelle dei gruppi 1 e 2 dell'allegato A. All'interno delle corti si utilizzano anche le specie del gruppo 3 in ragione di un massimo del 20% delle piante messe a dimora. È sconsigliato l'uso delle varietà di alberi con fogliame argentato, foglie rosse, dorate o variegate. Le stesse prescrizioni si applicano anche nei seguenti casi: tessuti urbani di frangia (sottozona B1.4 del PRG); zone insediate di frangia (sottozona B3.3 del PRG), situate ai margini dell'insediamento urbano a diretto contatto con il territorio rurale; ville contemporanee con parco in zona frazionale (sottozona B3.4 del PRG); ambiti rurali con tessuti edilizi diffusi a sviluppo lineare, o compatti e isolati (sottozona B4 del PRG); zone classificate D (nel PRG) per attività produttive, situate a diretto contatto con spazi aperti, o all'interno delle zone produttive (artigianali e industriali); zone classificate T (nel PRG) per attività terziarie, situate a diretto contatto con spazi aperti, o all'interno di insediamenti già esistenti.

Verde privato urbano

Anche negli interventi non rigorosamente conformi delle forme tipiche del paesaggio locale, la priorità di scelta delle specie vegetative è quella autoctona, con prevalente uso di latifoglie decidue. Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se molto artificiali ed antropizzati, mirano comunque ad un miglioramento ambientale. Sono consentite tutte le specie dei gruppi 1 e 2 dell'allegato A. Si utilizzano anche le specie del gruppo 3 in ragione di un massimo del 40% delle piante messe a dimora; gli alberi ed arbusti con fogliame argentato, foglie rosse, dorate o variegate è consentito in misura massima del 20%. Al di fuori degli ambiti di cui all'art. 6, nei soli interventi di nuova edificazione, con esclusione delle sopraelevazioni e degli ampliamenti igienici funzionali, sono messe a dimora: alberature di alto fusto, nella misura minima di 1 pianta per ogni 100 mq. della superficie destinata a verde o permeabile nell'area di intervento; arbusti o cespugli nella misura minima di 1 pianta per ogni 20 mq. della superficie destinata a verde o permeabile dell'area di intervento. I criteri da seguire in base allo spazio a disposizione sono i seguenti:

- circa il 20% degli alberi è di I grandezza, con dimensione minima di circonferenza 14-16cm.;
- circa il 35% è di II grandezza, con dimensione minima di circonferenza 12-14 cm.;
- circa il 45% di è III grandezza, con dimensione minima di circonferenza 10-12 cm.

Ai fini della corretta applicazione di questa norma, per superficie scoperta si intende quella risultante dall'applicazione all'area di intervento delle norme di zona, considerando la massima edificazione possibile.

Verde particolare

L'impianto delle specie del gruppo "4" dell'allegato A è vietato e sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio e dello sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi i singoli casi particolari opportunamente motivati e storicamente documentati.

Verde negli ambiti di trasformazione e nelle zone di nuovo insediamento

I principali elementi da considerare nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono: l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche; la resistenza a parassiti di qualsiasi genere; la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi e maleodoranti, fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali; la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici (es. la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc.).

– Alberi

Ogni 150 mq. è messa a dimora una pianta ad alto fusto avente le caratteristiche di cui all'Allegato C. I criteri da seguire in base allo spazio a disposizione sono i seguenti:

- almeno il 50% degli alberi è di I grandezza con dimensione minima di circonferenza 14-16cm.;
- al massimo il 30% è di II grandezza, con dimensione minima di circonferenza 12-14 cm.;
- al massimo il 20% è di III grandezza, con dimensione minima di circonferenza 10-12 cm.

Per assicurare migliorare la biodiversità delle specie si seguono le seguenti proporzioni:

- al massimo il 20% di alberi è della stessa specie;
- al massimo il 30% di alberi è dello stesso genere;
- al massimo il 30% di alberi è della stessa famiglia.

– Arbusti

Ogni 150 mq. è messo a dimora un gruppo composto da 10/15 arbusti (sesto d'impianto indicativo: 1 pianta/mq), da alternarsi con un gruppo di tappezzanti arbustive di mq. 5/10 (sesto d'impianto indicativo: 7/9 piante/mq). Si evita di posizionare i gruppi nelle zone in cui è più difficoltoso l'intervento manutentivo, ovvero si prediligono aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc. Si impiegano rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che di arbusti. Si prediligono pacciamature con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o similari) aventi spessore non inferiore a mm 8, evitando l'uso di teli intrecciati in plastica. Per assicurare migliorare la biodiversità delle specie si seguono le seguenti proporzioni:

- al massimo il 30% degli arbusti è della stessa specie;
- al massimo il 40% degli arbusti è dello stesso genere;
- al massimo il 50% degli arbusti è della stessa famiglia.

Ai fini dell'applicazione di tale norma, per superficie scoperta si intende quella risultante dall'applicazione all'area di intervento delle norme di zona, considerando la massima edificazione possibile.

Eventuali alberi ed arbusti preesistenti, qualora idonei, possono contribuire a soddisfare i rapporti sopra richiesti.

Verde per parcheggi

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, le alberature sono distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta (es. posizionate a sud del posto auto). La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante sono adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti. La dotazione minima di piante per i parcheggi è di un albero di I o II grandezza ogni 4 posti auto o un albero di III grandezza ogni 3 posti auto.

La scelta delle soluzioni progettuali è finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed

all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature, è prevista la copertura della massima superficie possibile di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti, ovvero di 12 piante arbustive o tappezzanti disposte in gruppi o siepi, ogni 3 posti auto.

Alberate e filari stradali

In funzione della larghezza esistente tra punto di impianto e fabbricati esistenti, si determina il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile nei nuovi impianti, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, in modo da garantire una superficie libera adeguata al suo sviluppo. I criteri da seguire in base allo spazio a disposizione sono pertanto i seguenti::

- nessuna alberatura, o solo arbusti, per larghezze inferiori a m. 2;
- alberi di terza grandezza per larghezze comprese tra m 2 e 4;
- alberi di seconda grandezza per larghezze comprese tra m 4 e 6;
- alberi di prima grandezza per larghezze superiori a m 6.

Nei casi in cui non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si prevede l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, attraverso la stipula di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.

Nella realizzazione di nuovi filari stradali, qualora le distanze da linee ed utenze non consentano il rispetto delle prescrizioni sopra previste, si porrà a dimora la vegetazione solo in uno dei lati stradali, riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

Nella realizzazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, deve essere creata una zona di rispetto delle alberature a terreno nudo (superficie libera), pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, e complessivamente di superficie non inferiore a:

- mq. 6 per piante di prima grandezza (distanza minima dal tronco m. 1,20);
- mq. 4 per piante di seconda grandezza (distanza minima dal tronco m. 0,80);
- mq. 2 per piante di terza grandezza (distanza minima dal tronco m. 0,50).

Nella zona di rispetto delle alberature è consentita anche la posa di pavimentazioni superficiali, permeabili, purché sia garantito una superficie scoperta minima di 2 mq. alla base delle piante e la superficie permeabile per pianta sia aumentata almeno del 50% rispetto ai parametri previsti ai commi precedenti.

Allegati richiesti nel progetto di sistemazione del verde

- a) Studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico, descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria, studio della vegetazione attuale con relativo rilievo, documentazione fotografica);
- b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici, dell'inserimento paesaggistico ed ambientale, degli aspetti manutentivi futuri;
- c) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1: 100, 1:50, se si tratta di interventi edilizi e 1:500 con dettagli esemplificativi 1:50, se si tratta di PUA o Progetti Unitari) in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti, quali irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.) e riportando esattamente i mq. di verde previsto dal PRG, come indice di PUA, e quelli di progetto. Per quanto concerne le alberature in particolare, in legenda dovranno essere indicati sia il numero, sia la specie (classificazione botanica), sia le caratteristiche dimensionali (altezza della pianta, circonferenza del

fusto misurata ad un metro dal colletto, altezza dello stesso fusto e tipo di ramificazione) e le caratteristiche qualitative.

d) disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici.

Distanze indicative per i nuovi impianti e sesti d'impianto

Fatto salvo per quanto previsto dal Codice Civile e dalle norme contenute nell'art. 22 del presente Regolamento, per le distanze degli alberi dai confini e dalle utenze si considerano le sottostanti tabelle.

Classe di grandezza	Distanza dai confini
1a grandezza (altezza > 18metri)	6 metri
2a grandezza (altezza 12-18 metri)	4 metri
3a grandezza (altezza < 12 metri)	3 metri

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 5 metri
1^ grandezza (altezza > 18 metri)	> di 4 metri
2^ grandezza (altezza 12-18 metri)	> di 3 metri
3^ grandezza (altezza < 12metri)	> di 2 metri

Linee guida per la realizzazione di "aree boscate urbane"

Nei casi in cui sia indicata la realizzazione di un'area boscata urbana, la sistemazione a verde non può essere inferiore ad una superficie di 500 mq. Le suddette aree boscate possono essere realizzate secondo due tipologie:

a) aree boscate con alberature di circonferenza minima pari a cm. 20; in questo caso la densità arborea è pari ad un albero ogni 30 mq. La copertura arbustiva ha una densità pari ad un arbusto ogni 2 mq., con allineamento lungo le file degli alberi o preferibilmente con disposizione in nuclei con margine esterno sinuoso, la cui incidenza è pari o superiore al 60% della superficie interessata dall'intervento.

b) aree boscate con alberature di circonferenza inferiore a cm. 20; in questo caso la densità arborea è pari al 60% della superficie con alberature di altezza minima pari a 1,5 ml.; una pianta ogni dieci alberature deve avere un'altezza minima di ml. 2,5. La copertura arbustiva è pari al 40% della superficie ed ha una densità di un arbusto ogni 2 mq. La disposizione è irregolare, con creazione di nuclei arborei ed arbustivi a margine esterno sinuoso.

ALLEGATO C - Qualità dei materiali e metodologie d'impianto nelle opere a verde (art. 16)

Piante arboree

Tutte le piante sono fornite in zolla, ovvero nel cosiddetto "pane di terra" risultante dagli interventi preparatori effettuati in vivaio nella stagione vegetativa antecedente il trapianto. Le zolle sono imballate con un involucro (di iuta, con o senza rete metallica, non zincata, a maglia larga, con paglia, teli, o pellicola porosa tipo Plant-Plast). Il pane di terra è proporzionato al fusto ed alla portata delle chiome; in pratica corrisponde a circa tre volte la dimensione della circonferenza del tronco, secondo le proporzioni indicate nella tabella sottostante.

circonferenza tronco (cm.)	diametro zolla (cm.)	altezza zolla (cm.)
14-16	40-50	30
16-18	50-55	35-40
18-23	60	40-45
23-28	70	45-50

Le piante si presentano con un solo apice vegetativo (freccia), ben definito, e senza tagli da cimatura su nessun ramo. Le alberature in forma libera hanno ramificazioni lungo tutto l'asse, fin dal colletto, senza alcuna modificazione dei modelli naturali di crescita. Le piante in forma impalcata sono invece modificate nella struttura e nel modello naturale di crescita, con un unico fusto principale perfettamente verticale e nudo fino all'altezza della prima impalcatura. L'operazione di impalcatura è comunque tale da non compromettere la conformazione definitiva dell'albero.

Le alberature sono esenti da condizioni di stress (carenze nutritive, idriche o manutentive), da attacchi parassitari, da escoriazioni o ferite sul tronco e sui rami, e non presentano zone di corteccia inclusa.

Le piante fornite hanno subito preventivamente almeno due trapianti di zolla in vivaio. Il pane di terra non presenta tagli alle radici di dimensioni superiori a cm. 1 di diametro; è invece dotato di numerose piccole radici assorbenti ben distribuite, che si dipartono dal punto di inserzione al colletto e non manifestano fenomeni di spiralizzazione.

Il Servizio Verde si riserva di chiedere preventivamente una campionatura del materiale vegetale che verrà messo a dimora, in ragione del 10% sul totale fornito. Le alberature sono contrassegnate in vivaio per individuare e confermare, al momento della messa a dimora, l'orientamento posseduto in origine, nonché la loro posizione all'interno nel filare (in testa o all'interno dell'appezzamento).

Le piante che per dimensione, distanza di provenienza, o intervallo di tempo tra la preparazione e la messa a dimora non consentono una zollatura, sono fornite in contenitore a gabbia, mastello o vaso. Non di meno le caratteristiche dell'apparato radicale risponde ai requisiti richiesti per le piante in zolla.

Negli impianti di "forestazione urbana" le alberature sono a radice nuda o in "fitocella" (a seconda alla specie), oppure in forma "adulta", in base alle indicazioni del Servizio Verde.

La buca d'impianto è proporzionata all'apparato radicale della pianta (non inferiore a 3 volte l'apparato stesso). La stessa buca viene pulita da materiali inerti e da erbe infestanti. L'eventuale presenza di sassi è tollerata fino ad un 5% del totale, con sassi di dimensioni non superiori ai 5 cm. di spessore.

Al momento dell'impianto dovranno essere rimossi tutti gli apparati di protezione alla zolla (rete tessuto ecc.).

Per gli alberi fino a 16 cm di circonferenza l'ancoraggio viene fatto con n. 2 pali "tutori" di legno impregnato (pino) piantati nel terreno per una profondità minima di 50 cm. Gli stessi pali tutori sono piantati in zona esterna al pane di terra della pianta e fuoriescono dal terreno per un'altezza di cm. 100. La pianta è fissata ai pali con una legatura di plastica grossa ed elastica, o di altro materiale biodegradabile (es. corda di fibra di cocco). I pali tutori non sono mai a contatto con il tronco della pianta, ma si presentano equidistanti e perpendicolari al tronco.

Per gli alberi oltre i 16 cm di circonferenza, l'ancoraggio viene fatto con 3-4 pali di sostegno (tutori)

del diametro minimo di 10 cm, collegati tra loro da traverse in legno (sistema a castello). I legacci dei tutori vengono fissati ad almeno 1/3 dell'altezza della pianta. I tutori sono di legname lavorato e impregnato industrialmente in autoclave. In alternativa ai pali tutori si ricorre a sistemi di sostegno sotterraneo tipo "Platipus" o "Tutor".

La messa a dimora (o consegna) delle piante viene comunicata per iscritto al Servizio Verde Pubblico, almeno 76 ore prima dell'esecuzione. Tutte le piante, una volta giunte a destinazione, sono trattate in modo da evitare loro ogni danno. In particolare l'impresa esecutrice si assicura che le zolle delle piante non ancora messe a dimora siano coperte con materiale umido al fine di impedire che il vento ed il sole possano essiccarle.

La concimazione viene effettuata durante le operazioni di riempimento degli spazi vuoti tra radici e buca, con l'aggiunta di una miscela costituita da: 60% di terreno di medio impasto con PH neutro e caratteristiche fisico chimiche analoghe a quelle del sito di impianto; 20% di compost di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti dal D.P.R. 915/82); 15% di sabbia di "fiume" ovvero di materiale litoide avente dimensione delle particelle tra 0,02 e 0,2 mm di diametro (non è consentito l'impiego di sabbia di cava) o anche di lapillo vulcanico a diversa granulometria; 5% di ammendante organico naturale di origine bovina ed equina, ottenuto per disidratazione controllata.

Le micorrize adatte all'impianto delle alberature in zolla sono cosparse a $\frac{3}{4}$ della colmatura della buca (di solito 15/20 cm dal livello finale del terreno). Nel caso alberature a radice nuda, prima della piantumazione le radici nel gel micorizzante per alcuni minuti.

Ogni pianta è servita da un impianto fisso di irrigazione a goccia che circonda la zolla. L'impianto è costituito da un tubo microfessurato di irrigazione-drenaggio, con almeno 8 gocciolatori autocompensanti, interrato ad una profondità massima di 10-15 cm dal piano di campagna. In alternativa a tale impianto si ricorre ad un tubo drenante (di diametro 60 mm.) che avvolge la zolla a circa un 1/3 della sua altezza, per poi fuoriuscire dal terreno con una lunghezza di almeno 30 cm.

Al termine delle operazioni di messa a dimora si effettua un'abbondante irrigazione in modo da assestare il terreno in prossimità dell'apparato radicale.

Ogni alberatura ha un'area pacciamata (con tessuto non tessuto e corteccia) intorno al tronco pari a circa un 1/3 del diametro della buca d'impianto. In caso di impianti su superfici prative, i dischi preconfezionati di fibra naturale sono fissati al suolo con picchetti d'acciaio. Il diametro del disco è di almeno 1 metro. La corteccia di pino può anche essere sostituita con ghiaia di fiume lavata di mm. 20-30 o con un altro materiale idoneo, purché esso venga posato sotto il tessuto non tessuto. Lo stesso tessuto non tessuto, di colore scuro, ha un peso minimo di 80 g/mq. Non è consentito l'uso di telo intrecciato (telo antialga).




Fig. 1) Schema di impianto e posizionamento del tubo per l'irrigazione manuale

Piante arbustive

Le piante arbustive fornite sono sane, esenti da stress e da danni al colletto ed alle ramificazioni. Si presentano ben “caspate”, con vegetazione “fresca”. Dopo aver subito almeno una svasatura ed una regolare concimazione, mostrano un apparato radicale ben sviluppato e giovane. Al momento dell'estrazione dal contenitore, le radici appaiono ben distribuite su tutta la terra disponibile.

Gli arbusti presentano assi che si rigenerano naturalmente dal colletto o a livello dell'apparato radicale. I diversi assi hanno uno sviluppo uniforme, generatosi in almeno due stagioni vegetative.

L'area di impianto del gruppo di arbusti (aiuola) viene preparata asportando completamente lo strato di cotico erboso, e lavorata ad una profondità di almeno cm. 50, con uno scavo ed una fresatura che asporta contemporaneamente le erbe infestanti.

Il substrato di piantumazione degli arbusti è costituito da: 60% di terreno di medio impasto con PH neutro e caratteristiche fisico chimiche analoghe a quelle del sito di impianto; 20% di compost di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti dal D.P.R. 915/82); 10% di sabbia di “fiume” ovvero di materiale litoide avente dimensione delle particelle tra 0,02 e 0,2 mm di diametro (non è consentito l'impiego di sabbia di cava) o anche di lapillo vulcanico a diversa granulometria; 10% di ammendante organico naturale di origine bovina ed equina, ottenuto per disidratazione controllata.

La zona d'impianto è ripulita dal materiale inerte e dalle erbe infestanti. La presenza di sassi è tollerata fino a un 5% del totale purché la loro granulometria che non superano i 3 cm. di spessore.

Al momento dell'impianto l'apparato radicale dell'arbusto è messo in condizione di potersi sviluppare in maniera naturale; di conseguenza la zolla viene manipolata in modo da distaccare gli apici delle radici e consentire il loro naturale accrescimento nel terreno, senza dannose spirature.

L'area intorno agli arbusti è pacciamata con: trinciato di conifera di spessore cm. 8-10 e con frammenti di dimensione variabile da 2 a 5 cm.; tessuto non tessuto (gr.80/mq.) di colore nero, fissato mediante filo di ferro.

Durante le operazioni di impianto La pianta non subisce alcun tipo di potatura. Ogni gruppo di arbusti è servito da impianto d'irrigazione fisso a goccia, con ala gocciolante autocompensante, collegato ad una centralina automatica di comando. Lo stesso impianto di irrigazione garantisce un sufficiente approvvigionamento idrico ad ogni arbusto. Le piante sono micorizzate con prodotto specifico.

Preparazione del terreno

L'intervento di preparazione del terreno rispetta il piano originale di campagna, evitando inutili scotichi o riporti.

Le aree con terreno compatto o costipato (dovuto ad es. al passaggio di mezzi pesanti) sono lavorate in modo da rendere in terreno in condizioni ottimali per l'impianto. Questo tipo di intervento è previsto anche nel caso di riporti di terreno, per consentire una continuità tra i vari strati del suolo. Il terreno riportato è fertile, di medio impasto, con acidità neutra (PH 6.8-7.2), nonché esente da infestanti rizomatose (convulvo, gramigna, sorghetta, ecc.). All'atto della sua preparazione del terreno, sono previste pratiche agronomiche atte a ridurre la presenza di erbe infestanti (es. falsa semina). La sistemazione del terreno tiene anche conto del suo naturale assestamento. In caso di riporti sono previste baulature per far sì che le acque superficiali non ristagnino, ma convogliano verso le caditoie collegate alla rete delle acque chiare.

Concimazione di fondo

L'intera superficie oggetto dell'intervento (area a prato e area piantumata) viene concimata con almeno Kg. 5 di sostanza organica al mq. (letame maturo, compost, ecc.). Si consiglia anche un sovescio per il miglioramento della struttura del terreno.

Prati e manti erbosi

I prati e i manti erbosi in genere sono considerati impianti perenni.

In questo caso è allora consigliato l'utilizzo contemporaneo di diverse specie erbacee, per migliorare la biodiversità e per favorire un rapido insediamento delle stesse. Si scelgono quindi specie rustiche, a fioritura scalare, che richiedono bassi volumi di irrigazione e poca manutenzione, che possiedono una grande resistenza al calpestamento ed alle avverse condizioni pedoclimatiche. In caso di prati monofiti di graminacee si preferiscono, in fase d'impianto, specie rustiche a rapido accostamento e, nelle successive fasi di rigenerazione, specie a rapida crescita e limitato accostamento.

Le sementi per le zone a prato sono certificate, con una purezza non inferiore al 97-98% ed una germinabilità non inferiore al 90%. Si utilizzano sementi di graminacee ed eventualmente di leguminose, in miscuglio tra loro, con una percentuale massima di loietto del 50%.

Irrigazione

L'impianto è progettato in modo da consentire un risparmio nei consumi idrici e da evitare la fuoriuscita dell'acqua nelle zone di transito veicolare e pedonale.

Nelle aree verdi di nuova costituzione si prevedono impianti d'irrigazione ad ala gocciolante, ed autocompensanti. Il progettista dell'impianto irriguo consegna al Servizio Verde tutte le indicazioni sui materiali usati, nonché una planimetria comprendente l'ubicazione e la profondità dei pozzetti, dei tubi, degli allacci di derivazione, ecc. Nelle aree verdi di medie o elevate dimensioni il sistema di gestione dell'impianto di irrigazione è di tipo centralizzato.

La fornitura idrica delle fontanelle è svincolata dall'impianto di irrigazione. Le derivazioni con innesto "rapido" per l'irrigazione di soccorso sono alloggiare in appositi pozzetti carrabili (almeno un ogni 100 m) di cemento o di plastica con coperchio verde.

Arredi e pavimentazioni

Ogni nuova opera a verde prevede arredi quali: panchine, fontane, cestini, giochi, recinzioni e cartelli informativi. Tali arredi sono conformi alle tipologie esistenti e normalmente utilizzate nella

città di Forlì.

Nelle aree attrezzate, i vialetti pedonali e le zone di sosta sono realizzati con masselli di CLS, autobloccanti, saturati a ghiaino o porfido. Non si esclude comunque la possibilità di utilizzare altri materiali di maggiore pregio, purché in sintonia con il contesto urbano circostante.

Strutture ludiche

In base alla superficie delle aree verdi, è prevista un'installazione minima di giochi ed arredi. Per le lottizzazioni in zone non residenziali o comunque poco frequentate, il Servizio Verde può indicare altre aree verdi limitrofe, ove collocare le strutture ludiche o gli arredi, ovvero può convertire la dotazione minima richiesta al lottizzatore con l'integrazione o sostituzione di altre strutture ludiche presenti nel comprensorio forlivese.

Ingressi ed accessi privati

Non sono ammessi, ingressi privati e accessi privati, che insistono direttamente sulle aree a verde pubblico comunale, in presenza di recinzione pubblica. Le autorizzazioni concesse decadono automaticamente (salvo vincoli consolidati) nel caso in cui l'area verde è in seguito recintata; il che obbliga anche il privato al ripristino della sua recinzione.

Utenze

Nelle nuove aree di piantumazione non sono previste tubazioni, canalizzazioni o altri servizi pubblici.

Manutenzione

La manutenzione dell'impianto a verde (sfalcio, irrigazione, trattamenti antiparassitari, potatura di formazione, ecc.) è a totale carico del lottizzatore, per una durata minima di due anni dalla data di fine lavori. L'esecutore dell'opera installa cartelli di tipo edile (uno per ogni ingresso pedonale all'area verde, o all'entrata di parcheggio, oppure lungo i marciapiedi), dove vengono riportati gli estremi della concessione, della proprietà, dei progettisti, e della ditta esecutrice (compreso un recapito telefonico) al fine di avvisare gli utenti che la manutenzione dell'area è ancora in carico al lottizzatore.

Garanzie d'attecchimento

La manutenzione delle piante nel periodo di garanzia comprende la costante verifica di funzionamento dell'impianto idrico, la potatura di formazione, lo spostamento o tensionamento dei legacci che fissano i tutori al tronco (dei cavi di sostegno posti alla base della zolla nel caso di ancoraggio sotterraneo), il diserbo manuale della zona pacciamata alla base del fusto ed ogni altro eventuale intervento atto a garantire il corretto sviluppo degli alberi posti a dimora.

Documentazione di progetto

Per un immediato aggiornamento del censimento delle aree verdi del Comune di Forlì, la cartografia delle aree interessate dai lavori viene anche fornita con supporto di archiviazione informatica (CD-R), in file (DWG o DXF), che rappresenti lo stato finale delle opere di urbanizzazione (compresa la posizione delle piante, degli arredi, degli impianti tecnologici, delle strutture ludiche, ecc.).

Verifiche e collaudo

A garanzia della buona esecuzione delle opere a verde, il Servizio Verde può richiedere un deposito cauzionale, polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, da svincolarsi ad avvenuta ultimazione delle opere ed a seguito di collaudo.





Tutte le opere non eseguite a regola d'arte, o senza rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Verde, sono nuovamente realizzate a spese dell'esecutore inadempiente. Al momento del collaudo non sono considerate idonee tutte le piante non rispondenti alle

prescrizioni del Servizio Verde per dimensione, famiglia, genere, specie, varietà, o con presenza di scortecciamenti, ustioni solari, e seccumi dovuti a carenza idrica.

QUALITA' DEGLI ALBERI



**ESEMPI DI CONFORMAZIONI ARBOREE AMMISSIBILI
O NON AMMISSIBILI**

Sì




SI

NO







NO



NO

No



ALLEGATO D - Danneggiamenti e protezioni (artt. 3, 14, 15 e 16)

1. Zona di rispetto della pianta

Per zona di rispetto della pianta (ZRP) si intende l'area circolare, tracciata idealmente sul terreno intorno all'albero o all'arbusto, avente come centro l'asse del fusto, e come raggio le seguenti misure:

- arbusti m. 0,5
- piante di terza grandezza (altezza < 12 m) m. 2,0
- piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) m. 3,0
- piante di prima grandezza (altezza >18 m) m. 5,0

Per il verde esistente, nel caso in cui la ZRP superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area sono definite dai confini stessi.

Per piante di pregio e monumentali si stabilisce una ZRP minima pari ad un metro oltre la proiezione della chioma, oppure un raggio dal tronco pari ad un metro per ogni 5 cm. di diametro dello stesso: (raggio della ZRP in metri = diametro tronco/5).

2. Danneggiamenti

Sono considerati danneggiamenti, tutte le seguenti attività effettuate all'interno della ZRP:

- a) versamento o iniezione di sostanze fitotossiche di qualunque composizione chimica (sali, acidi, oli, idrocarburi, ecc.) ad esclusione dei presidi sanitari autorizzati;
- b) combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c) impermeabilizzazione con pavimentazioni o altre opere edilizie;
- d) affissione diretta alle alberature di cartelli, manifesti e simili, con chiodi, fili di ferro o con altri materiali non estensibili;
- e) riporto o ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da determinare l'interramento del colletto;
- f) asporto di terriccio;
- g) utilizzo delle aree a bosco, a parco, o della stessa ZRP per il depositi di materiale di qualsiasi natura, o per attività industriali e artigianali di qualsiasi genere;
- h) installazione d'impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura.

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si osservano le dovute distanze di ZRP e tutte le precauzioni per non danneggiare le radici degli alberi. Nel caso in cui lo spazio per la posa non sia sufficiente si utilizzano passacavi.

Fermo restando quanto previsto in materia di deroghe dall'art. 26, comma 3, del presente regolamento, il Servizio Verde si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbusti di notevole pregio paesaggistico o storico, o qualora siano necessarie particolari salvaguardie della pianta per esigenze agronomiche o patologiche. Nel caso si effettuino interventi a distanze inferiori a quelle previste nel precedente comma, si adottano particolari attenzioni quali: scavi a mano, rispetto alle radici portanti (con diametro maggiore di 5 cm), impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingi tubo, ecc.).

Gli eventuali tagli alle radici, sia portanti (con diametro maggiore di 5 cm), sia secondarie (con diametro inferiore ai 5 cm), vengono eseguiti in modo netto (senza strappi o rifilando le radici lesionate), con seghetto, motosega o cesoie, disinfettando immediatamente le superfici da taglio con anticrittogamici a base di rame prescritti dal Servizio Verde, distribuiti più volte e lasciati ad asciugare per circa 2 ore.

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, intorno alla pianta (al netto di cordoli e relative fondazioni) esisterà un'area di rispetto con un raggio di almeno metri 1,20 dall'asse del fusto per le alberature di prima grandezza, di metri 0,80 per quelle di seconda grandezza e di metri

0,50 per quelle di terza grandezza e per gli arbusti. Quest'area sarà libera e protetta, in modo da consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione d'operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio, pubblico o privato ad uso pubblico, la superficie libera può essere interessata da pavimentazioni permeabili che consentano l'inerbimento (autobloccanti forati, griglie di metallo o plastica, ecc.).

Le richieste d'intervento che coinvolgono la zona di rispetto della pianta (ZRP) nelle aree verdi comunali o le banchine e massicciate di strade alberate di proprietà pubblica sono autorizzate a seguito di richiesta al Servizio Verde, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale richiesta contiene i seguenti elementi:

- motivazioni per cui s'intende alterare o manomettere l'area;
- una planimetria quotata indicante il rilievo completo della presenza dei vegetali esistenti sull'area interessata dalla manomissione, estesa ad una porzione di almeno 10 m oltre il limite d'intervento e riportante ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro eseguito (ingombro cantiere, sezione degli scavi);
- le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi;

Nel caso di Enti o ditte esterni all'Amministrazione Comunale o che non eseguono interventi di pubblica utilità, la richiesta conterrà anche l'impegno del richiedente ad indennizzare il Comune per tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione (anche mediante deposito cauzionale o fidejussione bancaria sottoscritta prima dell'intervento).

3. Difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle ZRP non è consentita la variazione del piano di campagna originario, qualora non sia stato previsto ed autorizzato dal Servizio Verde.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di rispetto delle alberature, è consentito solo in caso di mancanza di spazio e solo per breve durata. La ZRP sarà protetta dall'eccessiva costipazione del terreno con l'apposizione di uno strato di materiale drenante dello spessore di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno, metalliche o plastiche. Al termine dei lavori, tale strato di materiale drenante e le protezioni sovrastanti vengono rimossi.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi e le superfici boscate e cespugliate all'interno del cantiere sono protetti da recinzioni solide che racchiudono le superfici di rispetto delle piante. In caso d'insufficienza di spazio, ovvero quando non è possibile l'isolamento della superficie interessata all'intervento, gli alberi sono singolarmente protetti con tavole di legno alte almeno m. 2, disposte intorno al tronco in modo tale da proteggerlo su tutti i lati. La protezione prevede anche l'interposizione di materiale cuscinetto per evitare che le tavole poggino sui contrafforti radicali. Al termine dei lavori tali dispositivi di protezione vengono rimossi.

Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, qualora uno scavo si protragga nel tempo o si prevedano condizioni di forte stress idrico della pianta, si provvede a mantenere umide le radici con bagnature e rivestimento con iuta. Qualora invece sussista il pericolo di gelo, le pareti dello scavo sono coperte con materiale isolante. Gli scavi che interessano gli apparati radicali sono riempiti successivamente con una miscela composta da terreno di buona qualità, senza inerti (asfalto o macerie) oppure con terreno agrario di medio impasto, miscelato in ragione del 50% con sabbia, torba umida, compost, e lapillo vulcanico;

Nel caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, il Servizio Verde valuterà ogni possibile conseguenza sulle alberature e le relative misure di protezione da adottarsi a cura e spese dell'installatore.

Per la salvaguardia del verde e in particolare delle alberature, sono necessarie le seguenti attività:

Attività preventive

- definizione di un "Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione e il controllo";
- predisposizione del "Piano di difesa della vegetazione" contenente un'adeguata documentazione che comprende: planimetria quotata e rilievo dello stato di fatto relativamente alla vegetazione


presente nell'area d'intervento ampliata di almeno 10 m. , individuazione grafica delle ZRP, dettagliata documentazione fotografica della vegetazione esistente e dello stato dei luoghi, relazione che specifichi l'ingombro del cantiere, la stima della sua durata, il tipo di interventi che verranno eseguiti e le misure adottate per preservare la vegetazione esistente;

- individuazione precisa delle piante che interferiscono con le attività di cantiere o con le strutture da costruire, per le quali non è possibile adottare soluzioni progettuali diverse; tali soluzioni sono valutate dal Servizio Verde in merito agli interventi necessari (abbattimento, trapianto, potatura e sua intensità, eventuale compensazione del verde) con relativa quantificazione ed inserimento a computo dell'opera;
- predisposizione e inserimento nel capitolato delle prescrizioni per sterri e riporti, scavi, scavi di trincee ed uso di mezzi meccanici (proporzionati all'entità del lavoro);
- prescrizioni per il ripristino dei suoli e della loro permeabilità;
- azioni in caso di danneggiamento degli alberi;
- confronto con il Servizio Verde e con le ditte incaricate dei lavori;
- comunicazione al Servizio Verde dell'inizio dei lavori, almeno 7 giorni prima dell'esecuzione.

Attività a cantiere aperto


- interventi di potatura, riparazione dei danneggiamenti o ripristino dei luoghi, da parte di personale specializzato;
- verifica delle procedure da parte del "responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione e il controllo";
- comunicazione al Servizio Verde delle eventuali variazioni nei lavori rispetto a quanto programmato, per eventuali prescrizioni aggiuntive;
- verifica dello stato dei luoghi a fine lavoro e redazione di apposito verbale.

SCHEMI PER LA SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE DURANTE I LAVORI



COSTIPAMENTO DEL TERRENO 1*

IL COSTIPAMENTO DEL TERRENO RAPPRESENTA
LA MORTE DELL'ALBERO



COSTIPAMENTO DEL TERRENO 2*


NELLA ZONA DELLE RADICI EVITARE L'USO DI
MACCHINE PER IL COSTIPAMENTO DEL TERRENO
- LAVORARE SOLO A MANO -



RICARICA DEL TERRENO 3'
.... POSSIBILMENTE DA EVITARE.


ERRATO!

GIUSTO!




ACCESSI DI CANTIERE 5

... NELLE VICINANZE DI ALBERI IL TRANSITO VEICOLARE DEVE ESSERE MINIMO E DI BREVE DURATA, ... UNA PRECAUZIONE INDISPENSABILE




OCCUPAZIONE DEL TERRENO 6

... EVITARE DI PORRE NELLA ZONA DELLE RADICI E DELLA CHIOMA



LAVORI IN CORSO 7°


... EVITARE NELLA ZONA DELLE RADICI



SCAVI 8°


ATTENZIONE ALL'ABBASSAMENTO DELLA FALDA FREATICA : PERICOLO D'ESSICCAZIONE, E' INDISPENSABILE INNAFFIARE !

COPRIRE IMMEDIATAMENTE LA SCARPATA CON UNA STUOIA DI PROTEZIONE, SEMINARE E PIANTARE.




PALIZZATA 9°

SFRUTTARE AL MASSIMO LO SPAZIO A DISPOSIZIONE PER LA PROTEZIONE DELL' ALBERO









PALIZZATA 10°

AREA DI MARCIAPIEDE CON SPAZIO SUFFICIENTE. PROTEZIONE SECONDO SPAZIO ESISTENTE.



N.B.: LA DISTANZA DALLA STRADA DEVE ESSERE CONFORME ALLE NORME DI LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE.





ALLEGATO E - Criteri per la valutazione dei danni al patrimonio verde (artt. 12 e 14)

Il rimborso dei danni procurati a soggetti arborei o ad arbusti di proprietà comunale, nonché le spese accessorie di ripristino, sono addebitati al responsabile del danneggiamento stesso, tenendo conto del valore ornamentale della pianta e del tipo di danno che può essere di ascrivibile ad una di queste categorie:

- 1) danno irreparabile quando determina l'abbattimento della pianta o la sua sostituzione; l'abbattimento può essere anche "preventivo" qualora, a seguito del danno procurato, si determinino condizioni di instabilità o pericolosità della pianta stessa;
- 2) danno parziale, quando si determina un deprezzamento della pianta o sono necessarie spese straordinarie di manutenzione;
- 3) danno biologico, quando è coinvolto l'apparato radicale ed il danno si manifesterà nel corso degli anni successivi;

Le tabelle inserite nel presente Regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde cittadino, fatta salva la possibilità di utilizzare altri sistemi di calcolo ritenuti più efficaci, per casi specifici, da parte del Servizio Verde.

Qualora si tratti di danni di modesta entità, ovvero non ascrivibili a quanto riportato nei commi seguenti (es. scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc. al tronco e ai rami delle piante), laddove è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami ecc., l'indennizzo è pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale per effettuare l'intervento.

1) Danno irreparabile

In questo caso si determina il valore ornamentale della pianta, attraverso i parametri di seguito elencati che, insieme con il prezzo della nuova pianta da collocare al posto dell'esemplare abbattuto, concorrono al calcolo dell'indennizzo dovuto.

- a) Indice di riferimento della varietà e della specie.
- b) Indice di riferimento del valore estetico dell'albero e del suo stato fitosanitario.
- c) Indice di riferimento della zona in cui è posizionato l'albero.
- d) Indice di riferimento delle dimensioni e dell'età.
- e) Indice di deprezzamento.

Il valore ornamentale della pianta arborea (V.o.) è quindi ricavato moltiplicando tra loro gli indici di riferimento.

$$\mathbf{V.o. = (A/10) \times B \times C \times D \times E}$$

a) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà (comprensivo della sua messa a dimora), così come rilevato dall'elenco prezzi della CCIAA di Forlì (riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno), dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore al momento del danno, o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Emilia Romagna". Si prende quindi in considerazione la decima parte (A/10) del prezzo di fornitura e messa a dimora di una pianta la cui circonferenza del tronco a 100 cm. da terra sia di 10-12 cm. per le latifoglie e di 16-18 cm. per le conifere (con altezza da 2,5 a 3,00 m.).

b) Indice di riferimento del valore estetico e dello stato fitosanitario

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,5 a 10, in considerazione della bellezza della pianta, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, ecc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, ecc. così come indicati nel quadro

esplicativo seguente:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
0,2	Pianta senza valore
0,5	Pianta senza vigoria, ammalata
1,5	Pianta poco vigorosa giovane a dimora da meno di tre anni
3	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filare
4	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, solitaria
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare
6	Pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5 esemplari
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filari
9	Pianta sana, vigorosa in gruppo da 3 a 5 esemplari
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

c) *Indice di riferimento* della zona in cui è posizionato l'albero

Il valore dell'albero è anche in funzione della zona in cui è a dimora, rispetto al territorio cittadino. In pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia; le successive cure colturali sono infatti maggiori rispetto alle zone periferiche. Anche in questo caso ci si avvale quindi di coefficienti variabili da 4 a 10, così come indicati nel quadro esplicativo seguente:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
4	Zone rurali
6	Periferia
8	Media periferia e frazioni
9	Media città
10	Centro storico

d) *Indice di riferimento* delle dimensioni e dell'età dell'albero

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa e paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco misurato a 130 cm da terra (sia per le latifoglie, sia per le conifere). Nel seguente quadro esplicativo sono quindi riportati gli indici che hanno la funzione di esprimere l'aumento del valore dell'albero, in funzione della sua età:

Circ.(cm)	Indice	Circ. (cm)	Indice	Circ.(cm)	Indice
Fino a 30	1	140	14	300	25
40	1,5	150	15	330	26
50	2	160	16	360	28
60	3	170	17	390	29
70	4	180	18	420	31
80	5	190	19	450	33
90	7	200	20	500	35
100	9	220	21	550	38
110	10	240	22	600	40
120	11	260	23	700	45
130	13	280	24	800	50
<i>Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.</i>					

e) *Indice di deprezzamento*

Deprezzamento	%	Indice
Assenza d'interventi deprezzanti	0	1
piante con danni o ferite di modesta identità	10	0,9
piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità	30	0,7
piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni	50	0,5
piante con ferite e cavità o presenza di capitozzature	70	0,3

Calcolo finale indennizzo

- I = indennizzo (ornamentale) spettante al danneggiato
V.o. = valore ornamentale
S.a. = eventuali spese di abbattimento da sostenere
V.1. = eventuale valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato)

$$I = V.o. + S.a. - V.1.$$

2) Danno parziale

Si definisce tale il danno arrecato ad una parte della pianta che si determina un deprezzamento della stessa o che rende necessarie delle spese straordinarie di manutenzione per il suo ripristino.

Indennizzo per interventi sulla chioma

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) oppure nel caso in cui sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza per cause avverse imputabili ad un soggetto danneggiante, il Servizio Verde si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica, o per comparazione tra piante analoghe intatte) e l'alberatura risultante dopo l'intervento di potatura. L'indennizzo sarà quindi determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s. + S.m.$$

- I = Indennizzo
V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento
V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento
S.m. = Spese di manutenzione sostenute

Indennizzo per ferite al tronco e scortecciamenti


In questi casi il danno è proporzionale al rapporto tra la larghezza massima della ferita e la circonferenza del tronco. Il danno così determinato va poi aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si tiene conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere la vita stessa della pianta, in tempi più o meno lunghi; a causa dell'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

$$I = V.o. \times Y \% \quad (I \text{ aumenta di } 1/3 \text{ ogni } 30 \text{ cm. di } H)$$

- I = indennità
C = circonferenza ad 1 m. di altezza
D = danno in larghezza
H = danno in altezza
V.o. = valore ornamentale
 $D : C = X : 100$
 $X = D \times 100 / C$

Per il calcolo di Y si fa riferimento alla sottostante tabella.

lesioni in % al tronco (X)	indennità in % sul valore dell'albero (Y)
Fino a 20	30
Fino a 25	50
Fino a 30	60
Fino a 35	70
Fino a 40	80
Fino a 45	90
Fino a 50	95



3) *Danno biologico*

Questo tipo di danno è definito “biologico” perché, intervenendo sull’apparato radicale, si arrecano gravi lesioni che aprono la strada ad infezioni fungine. Tali infezioni, nel corso degli anni successivi, portano spesso al deperimento della pianta stessa, o comunque a marciumi del colletto, con il grave rischio di schianto dei rami o dell’intero albero (il che comporta implicazioni giudiziarie di natura civile e penale). In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell’albero.

<i>distanza dal tronco</i>	indennità in % valore dell'albero		
	1^a grandezza	2^a grandezza	3^a grandezza
Inferiore a mt. 1,50	90	80	65
Da mt. 1,50 a mt. 2,50	80	65	45
Da mt. 2,50 a mt. 3,00	60	45	15

4) Danno agli arbusti e ai tappeti erbosi

Per quantificare i danni causati agli arbusti e ai tappeti erbosi, si calcola il valore di ricostruzione. Si prende quindi a riferimento le tariffe dell'elenco prezzi della CCIAA di Forlì (riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno), o del Prezziario Nazionale Assoverde in vigore al momento del danno.

5) *Procedura di rimborso danni da radici*

In caso di richiesta di rimborso per danni causati dall'apparato radicale di alberature pubbliche di proprietà comunale ad infrastrutture ed edifici privati o di altri enti pubblici, si segue la seguente procedura:

- a) il danneggiato interviene superficialmente mettendo in evidenza le radici responsabili del danno (se ciò è possibile senza causare danni irreparabili alle radici);
- b) contatta il Servizio Verde che provvede ad un sopralluogo per valutare l'entità del danno e la possibilità o meno di recidere la radice senza pregiudicare la salvaguardia o stabilità dell'alberatura;
- c) qualora sia necessaria una perizia suppletiva, si procede a cura e spese del richiedente come specificato al comma 2 dell'articolo 22 del presente Regolamento;
- d) congiuntamente al Servizio Verde si stabiliscono gli interventi più opportuni a salvaguardia dell'alberatura;
- e) il privato può procedere al ripristino del danno, attenendosi alle eventuali prescrizioni del Servizio Verde;
- f) lo stesso privato inoltra all'Amministrazione comunale la richiesta economica di rimborso danni, ed i relativi allegati, che saranno successivamente valutati dai servizi competenti al contenzioso.

ALLEGATO F - Definizione ed inquadramento delle aree forestali (art. 7)

Sono definite "Aree forestali" le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o d'origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

Le "Aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Sono inclusi nelle "Aree forestali":

- i soprassuoli boschivi o boschi;
- i boschetti;
- gli arbusteti;
- le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali che non siano state adibite ad uso diverso da quell'originario (tagliate, aree incendiate ecc.);
- i rimboschimenti intesi come impianti arborei d'origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente od assoggettati ad interventi selvicolturali;
- le formazioni vegetali lineari con caratteristiche diverse dalle tipiche alberature stradali.

Sono definiti "soprassuoli boschivi", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono almeno il 20% della superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 2.000 mq, un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m.

Sono definiti "boschetti" le formazioni vegetali d'origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive. La componente arborea (individui d'altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 2.000 mq.

Per "arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia" si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi, aventi un'altezza media inferiore a 5 m, ed esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche d'altezza superiore a 5 m copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% a proposito della superficie di riferimento, non rientrano nelle "aree forestali".

Le "aree transitoriamente prive di vegetazione arborea" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti o alberelli d'altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree d'altezza media superiore a 5 m esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti ecc. all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m., le tagliate, le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

Rientrano nei "rimboschimenti" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

Deve intendersi per "formazione vegetale lineare" qualsiasi formazione arbustiva o arborea d'origine naturale o antropica, avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m.

Le aree forestali sono regolamentate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.C.R. n. 2354 del 1 marzo 1995).

ALLEGATO G - Tipologie di potatura e schemi esemplificativi (art. 13)

Le tipologie di potatura intese dal presente regolamento sono le seguenti:

a) Potatura di allevamento: consiste negli interventi di potatura che si effettuano sia in vivaio, sia nei primi anni dopo la messa a dimora. L'obiettivo principale è quello di far sviluppare l'albero secondo il portamento naturale della specie, compatibilmente con le esigenze dell'ambiente urbano in cui l'albero va messo a dimora. Gli interventi principali previsti sono: il mantenimento della freccia apicale, l'identificazione del primo palco di branche, l'assicurare un corretto rapporto di dimensione tra il fusto e la chioma, la corretta selezione dei palchi di branche permanenti.

b) Potatura di rimonda: consiste nell'eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o deperienti presenti sulla chioma. Per completezza di intervento, resta inteso che tale tipo di potatura comprende anche: l'eliminazione dei succhioni e dei polloni, e di tutte le altre presenze estranee eventualmente rinvenute sugli alberi (ferri, corde, rampicanti che invadono gran parte della chioma, ecc.).

c) Potatura di selezione: si intende l'eliminazione di rami o branche in competizione tra loro per fenomeni di codominanza, o a seguito di vecchi interventi di capitozzatura che hanno generato ricacci non più selezionati, e l'eliminazione di rami o branche mal inserite o che si intersecano tra loro, in maniera da ottenere una distribuzione quanto più possibile regolare delle branche e dei rami rimanenti, equilibrando la chioma, eliminando tutti i ricacci, i germogli epicormici e i polloni presenti al di sotto dell'impalcatura principale della pianta.

d) Potatura di contenimento: si intende una riduzione del volume complessivo della chioma per una misura massima del 25%. Si effettua attraverso tagli di ritorno e raccorciamento dei rami laterali, salvaguardando il portamento naturale delle specie e interessando branche e rami vivi di circonferenza inferiore a cm 30. I tagli sono netti e rispettano il collare del ramo, perciò senza effettuare taglio raso e senza lasciare monconi. La tecnica di potatura è anche detta "a tutta cima taglio di ritorno". Per collare del ramo si intende la "costolatura o ruga" della corteccia e del rigonfiamento che spesso si nota alla base del ramo o della branca nel suo lato inferiore, nel punto di inserzione al fusto o alla branca di ordine superiore. Tale zona deve essere preservata dal taglio poiché corrisponde ai tessuti che l'albero sviluppa per difendersi spontaneamente dall'aggressione dei patogeni fungini a seguito del naturale deperimento delle singole branche o rami. Il taglio di ritorno viene effettuato selezionando un "ramo tiralinfa" di adeguate dimensioni (non inferiore a 1/3 in diametro rispetto al diametro del ramo "freccia" tagliato); tale "ramo tiralinfa" ha una corretta inclinazione, tale da non essere troppo debole rispetto alla cima che dovrà sostituire.

e) Potatura di alleggerimento: consiste nella riduzione della densità della chioma con eliminazione di intere branche o rami mal disposti, troppo vicini tra loro e soprannumerari, allo scopo di ridurre l'"effetto vela" e, di conseguenza, il carico esercitato dal vento all'intero sistema albero (chioma, fusto, colletto, apparato radicale con funzione statica). Tale tipo di potatura può essere accompagnato dalla potatura di contenimento, sia per ridurre ulteriormente l'"effetto vela", sia qualora risulti necessario eliminare l'interferenza tra la chioma dell'albero ed elementi urbani (volume di sagoma dei veicoli, edifici, lampioni, semafori, ecc.).

f) Potatura di messa in sicurezza (risanamento): si intende l'eliminazione del rischio di schianto di branche o rami in modo da prevenire l'eventuale rottura delle parti deficitarie della pianta.

g) Potatura di innalzamento della chioma (spalcatura): si intendono quegli interventi atti ad elevare l'altezza del primo palco di branche, al fine di adattare la pianta alle esigenze d'uso del sito (transito di mezzi, pedoni, etc.). Questo tipo di potatura viene eseguito preferibilmente nella fase di allevamento per non effettuare tagli superiori ai 30 cm di circonferenza.

h) Pollarding: si intende la tecnica detta anche "a testa di salice". Questo tipo di potatura viene utilizzato su piante che in passato hanno subito drastiche ed irrazionali potature (capitozzature), che hanno determinato, come conseguenza, una forte emissione di getti da diradare. Si utilizza questo tipo di potatura anche per mantenere in vita elementi del paesaggio agrario quali i tutori vivi delle piantate, i gelsi, i salici da capitozza o per le piante ornamentali sottoposte ad arte topiaria. È vietata la rimozione delle "teste di salice", ad eccezione dei casi in cui si converta la pianta ad altra tipologia di potatura ammessa dal presente regolamento e purché i tagli non superino i 30 cm di

circonferenza.

i) Potatura verde: si intende quegli interventi minimali, realizzati durante il periodo vegetativo, effettuati su alcune specie a forte emissione di ricacci o a fioritura primaverile.

Gli interventi di potatura vengono preferibilmente effettuati nei seguenti periodi:

- nel periodo autunno inverno (indicativamente 1 novembre - 15 marzo) per le specie decidue;
- nei periodi di riposo vegetativo ed estate (indicativamente 15 dicembre - 15 febbraio, 1 luglio - 31 agosto) per le specie sempreverdi;
- da metà maggio a metà giugno per la potatura verde;
- a fine estate per il contenimento del vigore di piante come gli aceri negundo, aceri saccharino, pioppi;
- dopo la fioritura (il periodo ottimale è giugno) per gli alberi a fioritura primaverile ed in particolare quelli del genere *Prunus*.

La potatura è assolutamente sconsigliata nel periodo di emissione delle foglie (dall'ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie), e quello di caduta (dal cambiamento di colore alla completa caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie, quali *Quercus robur*, che presentano tale comportamento).

POTATURA: dove tagliare?

Gli alberi in natura si "autopotano" eliminando i rami e le branche non più produttivi o per la necessità dell'albero maturo di "rinnovare se stesso". Gli alberi dispongono perciò di meccanismi e strutture proprie, in grado di isolare i rami ormai inutili e di bloccare possibili invasioni di agenti patogeni provenienti dal loro legno morto.





Fig. 6: tagli di potatura



Nell'eseguire i tagli di potatura è importantissimo rispettare queste barriere naturali, tagliando all'esterno di quel caratteristico rigonfiamento detto "collare del ramo".

Si deve poi prestare la massima attenzione nell'evitare lacerazioni della corteccia del fusto o della branca su cui il ramo asportato si inseriva: in presenza di rami pesanti si dovrà perciò utilizzare la tecnica del taglio in tre fasi.

Limitare il diametro dei tagli è solo l'inizio: anche un piccolo taglio va eseguito rispettando le barriere naturali dell'albero.

POTATURA: quanto e quando potare?

La percentuale di chioma viva che è possibile rimuovere con la potatura, senza arrecare danni all'albero, è variabile con l'età della pianta: in alberi giovani sarà ancora sopportabile una riduzione fino al 40-50% di massa fotosintetica, mentre in un albero maturo ogni ramo vegetante è prezioso per l'equilibrio energetico. Il *taglio di ritorno* è la




Fig. 2: Potatura di diradamento
Le branche da rimuovere sono segnate in blu.
Evitare di rimuovere più di 1/4 della vegetazione originaria.

tecnica più corretta per ottenere la riduzione della chioma rispettando quanto più possibile la fisiologia e l'estetica dell'albero.

Perché un taglio di ritorno sia corretto, occorre che la *cima di sostituzione* prescelta abbia un diametro di almeno un terzo rispetto al ramo rimosso con la potatura e possa effettivamente diventare il nuovo asse di crescita. Le stagioni più adatte per potare sono l'inverno (dopo la caduta delle foglie) e la piena estate (dalla seconda metà di giugno).

Assolutamente da evitarsi i periodi di caduta e di emissione del fogliame. La potatura all'inizio dell'inverno non toglie all'albero le sue riserve d'amido ma per contro, espone più a lungo il legno a possibili infezioni. Alla fine dell'inverno vengono tolte molte sostanze di riserva, ma l'emissione di *legno da ferita* sarà più rapida. In estate si avrà una minima produzione di *ricacci*, mentre l'albero avrà ancora tempo sufficiente per attivare le sue barriere.






Fig. 4: innalzamento della chioma: in blu le branche da rimuovere; in rosso i punti dove eseguire i tagli di potatura.




Fig. 5: Riduzione della chioma mediante taglio di ritorno in presenza di linee elettriche.

Schemi esemplificativi di potatura



Esempi errati d'interventi di potatura e di capitozzatura



TAGLIO DI RITORNO

Taglio eseguito su una branca sopra l'inserzione di un ramo che dev'essere destinato a sostituire la parte asportata.

ALLEGATO H - Alberi di pregio individuati dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 nel territorio del comune di Forlì (art. 18)

1. Località: Via Barona, 10/A; genere e specie: *Populus nigra* (n. 3); decreto: 112/92; foglio: 58; part. cat.: 24. Due pioppi in buone condizioni vegetative, in considerazione della loro vetustà; il terzo in mediocri condizioni, con presenza di branche secche, in quanto colpito da un fulmine il 14 agosto 2005, presenza di carie e corpi fungini alla base sui “contrafforti”, sul tronco e su una radice.
2. Località: Carpinello; genere e specie: *Platanus orientalis*; decreto: 112/92; foglio: 124; part. cat.: 4. In ottime condizioni vegetative.
3. Località: S. Varano, Villa Saffi; genere e specie: *Quercus pubescens*; decreto: 112/92; foglio: 198; part. cat.: 22. In mediocri condizioni vegetative, con grossa branca e parte della chioma secca, causate probabilmente dalle ultime lavorazioni del terreno, nella zona radicale, effettuate prima della realizzazione della recinzione di rispetto.

Alberi a cui è stato revocato il regime di particolare tutela

Località: Via Lughese, 71; genere e specie: *Populus alba*; decreto: 112/92; foglio: 90; part. cat.: 3. La causa di revoca è stato lo schianto di tutta la pianta, attualmente è presente la ceppaia e parte del tronco aderente al terreno, dal quale si sono sviluppati alcuni “succhioni” di altezza variabile da un paio di metri a 5 – 6 metri. Come testimonianza sarà lasciata in loco la ceppaia e parte del tronco.

Dimensioni per la valutazione degli alberi di pregio

SPECIE AUTOCTONE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
ALBERI DI 1ª GRANDEZZA (H >/ 18 m)	>/ 20	>/ 90	>/ 22	>/ 100
Abies spp.	>/ 20	>/ 90	>/ 22	>/ 100
Acer platanoides	“	“	“	“
Acer pseudoplatanus	“	“	“	“
Celtis australis	“	“	“	“
Castanea sativa	“	“	“	“
Cupressus sempervirens	“	“	“	“
Fagus sylvatica	“	“	“	“
Fraxinus excelsior	“	“	“	“
Fraxinus oxycarpa	“	“	“	“
Aesculus hippocastanum	“	“	“	“
Quercus ilex	“	“	“	“
Juglans regia	“	“	“	“
Ulmus minor	“	“	“	“
Ulmus glabra	“	“	“	“
Picea abies	“	“	“	“
Pinus nigra	“	“	“	“
Pinus pinaster	“	“	“	“
Pinus sylvestris	“	“	“	“
Pinus pinea	“	“	“	“
Populus alba	“	“	“	“
Populus nigra	“	“	“	“
Populus canescens	“	“	“	“
Platanus hybrida	“	“	“	“
Platanus orientalis	“	“	“	“
Quercus cerris	“	“	“	“
Quercus robur	“	“	“	“
Quercus petraea	“	“	“	“
Tilia spp.	“	“	“	“

SPECIE DI ALTRO AREALE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)	COLLINA (100-600 m s.l.m.)
------------------------	--------------------------	----------------------------

ALBERI DI 1ª GRANDEZZA (H >/ 18 m)	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
Cedrus spp.	> 25	> 120	> 25	> 120
Chamaecyparis lawsoniana	“	“	“	“
Cryptomeria japonica	“	“	“	“
Gingko biloba	“	“	“	“
Gleditsia triacanthos	“	“	“	“
Libocedrus decurrens	“	“	“	“
Liriodendron tulipifera	“	“	“	“
Magnolia grandiflora	“	“	“	“
Sequoiadendron giganteum	“	“	“	“
Sequoia sempervirens	“	“	“	“
Sophora japonica	“	“	“	“

SPECIE AUTOCTONE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)	
ALBERI DI 2ª GRANDEZZA (12-18 m)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)
Acer campestre	>/ 16	>/ 70	>/ 18	>/ 80
Acer opalus	“	“	“	“
Acer monspessulanum	“	“	“	“
Carpinus betulus	“	“	“	“
Carpinus orientalis	“	“	“	“
Ostrya carpinifolia	“	“	“	“
Quercus crenata	“	“	“	“
Prunus avium	“	“	“	“
Morus alba	“	“	“	“
Morus nigra	“	“	“	“
Alnus glutinosa	“	“	“	“
Alnus cordata	“	“	“	“
Alnus incana	“	“	“	“
Fraxinus ornus	“	“	“	“
Populus tremula	“	“	“	“
Pyrus pyraeaster	“	“	“	“
Quercus pubescens	“	“	“	“
Salix alba	“	“	“	“
Sorbus domestica	“	“	“	“
Taxus baccata	“	“	“	“

SPECIE DI ALTRO AREALE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)	
ALBERI DI 2ª GRANDEZZA (12-18 m)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)
Ceratonia siliqua	> 20	> 90	> 20	> 90
Catalpa bignonioides	“	“	“	“
Liquidambar styraciflua	“	“	“	“
Paulownia tomentosa	“	“	“	“
Thuja gigantea	“	“	“	“
Dyospiros spp.	“	“	“	“

SPECIE DI ALTRO AREALE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)	
ALBERI DI 3ª GRANDEZZA (5-12 m)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)

<i>Pyracantha coccinea</i>	>/ 6	>/ 30	>/ 7	>/ 35
<i>Ilex aquifolium</i>	“	“	“	“
<i>Cercis siliquastrum</i>	“	“	“	“
<i>Laurus nobilis</i>	“	“	“	“
<i>Crataegus spp.</i>	“	“	“	“
<i>Buxus sempervirens</i>	“	“	“	“
<i>Cornus spp.</i>	“	“	“	“
<i>Erica arborea</i>	“	“	“	“
<i>Euonymus spp.</i>	“	“	“	“
<i>Juniperus communis</i>	“	“	“	“
<i>Phyllirea spp.</i>	“	“	“	“
<i>Laburnum spp.</i>	“	“	“	“
<i>Prunus dulcis</i>	“	“	“	“
<i>Malus spp.</i>	“	“	“	“
<i>Mespilus germanica</i>	“	“	“	“
<i>Corylus avellana</i>	“	“	“	“
<i>Olea europaea</i>	“	“	“	“
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	“	“	“	“
<i>Prunus persica</i>	“	“	“	“
<i>Prunus spinosa</i>	“	“	“	“
<i>Rhamnus spp.</i>	“	“	“	“
<i>Frangula alnus</i>	“	“	“	“
<i>Sorbus aucuparia</i>	“	“	“	“
<i>Sorbus aria</i>	“	“	“	“
<i>Sorbus torminalis</i>	“	“	“	“
<i>Salix spp.</i>	“	“	“	“
<i>Sambucus spp.</i>	“	“	“	“
<i>Viburnum spp.</i>	“	“	“	“

SPECIE DI ALTRO AREALE	PIANURA 0-100 m s.l.m.		COLLINA 100-600 m s.l.m.	
ALBERI DI 3ª GRANDEZZA (5-12 m)	Altezza (m)	Dia. (cm)	Altezza (m)	Dia. (cm)
<i>Albizzia julibrissin</i>	> 12	> 50	> 12	> 50
<i>Eleagnus spp.</i>	“	“	“	“

ALLEGATO I - Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio (art. 18)

Al Comune di Forlì
Piazza Saffi, 8
47122 Forlì

OGGETTO: Segnalazione d'interesse per la tutela della "Vegetazione di Pregio" sulla base del Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato della Città di Forlì.

Il sottoscrittorecapito tel.
Domiciliato in Via N.....
in qualità di
(specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale d'Associazione).

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato adottato dalla Città di Forlì con e più specificatamente di quanto previsto dall'Articolo 18 dello stesso, attraverso cui sono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo e vegetazionale del territorio, partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei o formazioni vegetali di particolare pregio, da valutare per l'inserimento dell'Elenco della "Vegetazione di pregio" della Città di Forlì;

Considerato altresì che l'esemplare o il gruppo di formazione vegetale oggetto della presente segnalazione, è situato in:
apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'Articolo 18 per la definizione della "Vegetazione di pregio", **segnala e sottopone** all'esame del Servizio Verde e della commissione consultiva per il verde della Città di Forlì la documentazione allegata costituita da:

- Scheda informativa (***Fac- simile di scheda per la segnalazione della vegetazione di pregio***)
- Planimetria
- Documentazione fotografica (n. foto:)
- Eventuale altra documentazione a supporto:

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio vegetale della Città di Forlì si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data:

Firma:

FAC SIMILE DI SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DELLA “VEGETAZIONE DI PREGIO”

LOCALIZZAZIONE		Circoscrizione:	
Via:		No. civico:	
Riferimenti utili per la localizzazione:			
Su area pubblica	SI NO	Parco o area verde	SI NO
		Banchina stradale, spartitraffico	SI NO
		Alberata	SI NO
		Parcheeggio alberato	SI NO
Proprietà privata	Proprietari:		SI NO
	I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione come “Vegetazione di Pregio” alla Città		SI NO
	I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione come “Vegetazione di Pregio” alla Città?		SI NO
Visitabilità:	pubblica privata	Visibilità:	esterna interna

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Specie:		Altezza:	Stato vegetativo:
			Età presunta:
Circonferenza tronco a 1,30 mt da terra	Mt.	Diametro proiezione chioma a terra:	mt.
Pianta isolata	SI NO	Gruppo di piante	SI NO
Pianta in filare	SI NO	Boschetto di piante	SI NO
Vicina a filare	SI NO	Pianta a ceppaia (con più tronchi)	SI NO

Note:

ALLEGATO L - Disposizioni di lotta obbligatoria e consigliata (art. 11 e 13)

Allo scopo di mantenere e salvaguardare il patrimonio verde pubblico e privato, tutti i proprietari o gli aventi titolo, nelle modalità previste dalla normativa vigente, dall'art. 500 del Codice Penale, o dal Servizio fitosanitario regionale, sono obbligati alla prevenzione e lotta contro i seguenti patogeni:

- *Processionaria del Pino* D.M. 17/04/98 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*";
- *Cancro colorato del Platano* D.M. 17/04/98 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*";
- *Colpo di fuoco batterico* D.M. 27/3/96 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica;
- *Sharka* D.M. 29/11/96 "Lotta obbligatoria contro il virus della "*Vaiolatura delle drupacee*" (*Sharka*);
- *Matsucoccus* D.M. 22/11/96 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse) "*Cocciniglia del pino marittimo*".

Si riportano di seguito alcune delle disposizioni più importanti relative ai decreti sopraccitati.

D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*"

È fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e d'ovideposizione) e per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso. In caso di necessità di trattamento insetticida, è meglio utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *Kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*"

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso d'impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Se i residui degli abbattimenti non sono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o in ogni modo avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che fanno il trasporto devono essere muniti d'apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento ad industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai d'infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risulteranno pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici

con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari d'ammonio all'1% o con soluzioni d'ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi d'effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996 “ Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso d'infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2%, alcool etilico al 60% o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro il virus della “Vaiolatura delle drupacee” (*Sharka*)

È fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)”

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta, infatti, che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

Lotte consigliate

È inoltre opportuno mettere in atto le misure di controllo e i mezzi di difesa preventivi per la lotta contro i seguenti parassiti:

- Bruco americano (*Hyphantria cunea*) su Acero negundo, gelsi, salici, prugni e altre piante;
- Cameraria dell'Ippocastano (*Cameraria ohridella*) sull'ippocastano.

Prevenzione

È buona norma disinfettare gli attrezzi da taglio (forbici, troncaremi, seghetti, motoseghe, ecc.) nel passaggio da una pianta all'altra con soluzioni di: sali quaternari di ammonio all'1%, con ipoclorito di sodio al 2%, alcool etilico al 60% o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%

Controlli della vegetazione spontanea in aree urbane

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura). Quando tali mezzi agronomici risulteranno inefficaci si potrà ricorrere all'impiego di erbicidi appositamente registrati presso il Ministero della Sanità e in ottemperanza alle disposizioni della regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale n 1469 del 7 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano. In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

ALLEGATO M - Carta dei giardini storici o carta di Firenze (art. 21)

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato internazionale dei giardini storici ha deciso di elaborare una carta concernente la salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città. Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1982 dall'ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

A) Definizioni e obiettivi

Art. 1 - Un giardino storico e una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.

Art. 2 - Il giardino storico è una composizione d'architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile.

Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.

Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.

Art. 4 - Sono rilevanti nelle composizioni architettoniche del giardino storico:

- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
- i seguenti aspetti: masse vegetali, le essenze, i volumi, il gioco di colori, le spaziature, le altezze rispettive;
- i suoi elementi costruiti o decorativi;
- le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.

Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.

Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.

Art. 7 - Che è legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, etc.

Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle proprie parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

B) Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

B1) Manutenzione e conservazione

Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto d'elementi già formati).

Art. 12 - La scelta delle specie d'alberi, d'arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Art. 13 - Gli elementi d'architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte

integrante del giardino storico, non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il restauro. La sostituzione o il restauro d'elementi in pericolo deve essere condotto secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.

Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che può essere dannosa per l'equilibrio ecologico, deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne sia esterne (canalizzazioni, impianti d'irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.).

B2) Restauro e ripristino

Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

Prima d'ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.

Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà avvantaggiare un'epoca a spese di un'altra salvo che il degrado o il deperimento d'alcune parti possa eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.

Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che s'ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

C) Utilizzazione

Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione dell'estensione e della fragilità in modo da preservare la propria sostanza e il suo messaggio culturale.

Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene in ogni modo creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità d'utilizzazione. L'organizzazione d'ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito.

Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbe risultarne.

D) Protezione legale e amministrativa

Art. 23 - E' compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani d'occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. E' ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il

restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.

Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. E' bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia si tratti di, storici, architetti o architetti del paesaggio, giardinieri o botanici. Si dovrà altresì vigilare perchè sia assicurata la produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota Bene: queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo. Questa carta sarà ulteriormente suscettibile di complementi specifici per i diversi tipi di giardini, correlati alla descrizione succinta della loro tipologia.

ALLEGATO N - Affidamento e sponsorizzazione del verde pubblico (art. 24)

Ambito di ammissibilità di accordi e sponsorizzazione per la manutenzione del verde (deliberazione di Consiglio comunale. n. 171 del 2 ottobre 2000)

1. Possono essere oggetto di collaborazione, oltre alle aree di proprietà comunale, le aree di proprietà di altri Enti, affidate in gestione al Comune.

2. Lo schema di convenzione deve prevedere un periodo temporale, entro il quale deve essere terminato l'intervento in oggetto.

3. Modeste e non sostanziali modifiche al progetto presentato e accettato, devono essere preventivamente concordate con il dirigente del servizio verde.

4. È prevista la possibilità di risoluzione del contratto prima della scadenza con preavviso di 90 giorni e parere favorevole del dirigente del servizio verde. Resta fermo che le opere realizzate, le piante messe a dimora, le attrezzature e gli impianti rimangono di esclusiva proprietà comunale e che quanto non espressamente accettato viene rimosso a cura e spese del soggetto o dei soggetti gestori.

5. Nel periodo di vigenza del contratto, previa parere favorevole del dirigente del servizio verde è consentita (una sola volta) la modifica del messaggio pubblicitario, solo in caso di una delle seguenti motivazioni:

a) modifica della ragione sociale della ditta;

b) avvio di una collaborazione con altri soggetti, con dichiarazione della compartecipazione alle spese, senza fini di lucro da parte del primo assegnatario.

6. Si esclude la dicitura "Comune di Forlì" dai cartelli pubblicitari, i quali, sempre nel rispetto delle dimensioni massime, possono avere sia dimensioni e forme classiche, sia forme e materiali particolari, purché concordati con il servizio verde ed approvati dalla commissione consultiva per il verde pubblico.

7. L'abaco per la definizione delle dimensioni dei cartelli è il seguente:

Tipologia superficie mq.		N° cartelli min. e max. e loro superficie (1)		
		Realizzazione e manutenzione		Solo manutenzione (4)
		Livello alto (2)	Livello basso (3)	
Microrotonda	Superficie fino a 15 mq	2-3 cartelli cm 40x25 sup. max. mq 0,5	- 10% sup. max. mq 0,27	-20% sup. max. mq 0,24
Aiuola o area verde	fino a 50 mq			
Mini rotonda	da 50 a 450 mq	2-4 cartelli cm 60x40 sup. max. mq 0,96	- 15% sup. max. mq 0,816	-30% sup. max. mq 0,67
Area verde	da 50 a 2.500 mq			
Rotonda compatta	da 450 a 950 mq	2-4 cartelli cm 120x60 sup. max. mq 2,88	- 20% sup. max. mq 2,30	- 40% sup. max. mq 1,72
Area verde	da 2500 a 5000 mq			
Rotonda grande	da 950 a 2.000 mq	2-4 cartelli cm 140x80 sup. max. mq. 4,48	- 25% sup. max. mq. 3,36	-50% sup. max. mq. 2,24
Area verde	da 5.000 a 10.000 mq			
Maxi rotonda	oltre 2.000 mq	2-4 cartelli cm 210x80 sup. max. mq. 4,48	- 30% sup. max. mq. 4,48	- 60% Sup. max. mq 2,68
Area verde	oltre 10.000 mq			

Note:

- (1) La superficie è il calcolo della sagoma geometrica che contiene la scritta pubblicitaria.
- (2) Per livello alto si intende che almeno il 20% della superficie è coperta con alberi, cespugli da fiore e ornamentali, rose e/o fioriture annuali.
- (3) Per livello basso si intende che la copertura di alberi, cespugli da fiore e ornamentali, rose e/o fioriture annuali non raggiunge il 20% della superficie totale.
- (4) Per sola manutenzione si intende: l'affidamento per la sola manutenzione periodica e/o modeste integrazioni al verde già realizzato, da parte dell'Amministrazione Pubblica, secondo le prescrizioni enunciate dal Servizio Verde Pubblico e riportate nello specifico allegato della relativa convenzione.
- I cartelli sulle rotonde e sulle aiuole spartitraffico sono posizionati in prossimità dell'area in modo tale da non pregiudicare la sicurezza stradale.